Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 9 novembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Toscana

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 9 NOVEMBRE 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **72:**

Sugherificio P. Careddu, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1985.

Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1985.

Bosco & C., società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1985.

Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, società per azioni, in Monza: Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1985.

COFIPA - Compagnia finanziaria partecipazioni industriali, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1985.

S.E.I. - Società edilizia immobiliare Sassuolo, società per azioni, in Sassuolo: Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1985.

Gestioni & Partecipazioni finanziarie, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1985.

A.B.V., società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1985.

Calzificio del Mezzogiorno, società per azioni, in Latina: Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1985.

Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Rimborso di obbligazioni « C.E.C.A. 10 % - 1975/1985 ».

C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Estrazione di obbligazioni « 10 % - 1976/1986 ».

Banco di Napoli: Obbligazioni « Opere pubbliche tasso variabile - 1985/2000 - 23ª emissione » sorteggiate il 23 ottobre 1985.

Banco di Napoli, direzione generale: Obbligazioni « Opere pubbliche » sorteggiate il 23 ottobre 1985.

Cademartori Introbio, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 9 % - 1975/1990 » sorteggiate il 21 ottobre 1985.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73:

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Estrazione di obbligazioni.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1985.

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, non convertito in legge pér decorrenza del termine

Il decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, recante « Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione » non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1985.

(6571)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1985, n. **615**.

Esecuzione degli scambi di note tra Repubblica italiana e Repubblica araba d'Egitto, recanti modifica dell'accordo sugli indennizzi del 23 marzo 1965, effettuati a Il Cairo in data 12 ottobre 1983.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1985;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto che modificano l'accordo sugli indennizzi del 23 marzo 1965, effettuati al Cairo il 12 ottobre 1983, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto negli stessi scambi di note.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 9

Cairo, 12th October 1983.

Excellency,

With reference to the Agreement in force concerning the compensantion for Italian interests in Egypt signed in Cairo on 23rd March, 1965 between the Government of Arab Republic of Egypt and the Government of Italy.

The Italian Government accepts the closure as of 1.11.1983 of the accounts opened by the Central Bank of Egypt in the name of the « Ufficio Italiano dei Cambi » with exception of the Sub-Account « T » which balance availabilities amounts to L.E. 38,684 at the present date. This account will be utilized for purposes mentioned by the aforesaid Agreement; and will be closed when fully consumed.

The Egyptian Ministry of Economy and Foreign Trade for account of the Egyptian Government shall transfer to Italy the residual compensations not yet transferred on the basis of the above mentioned Agreement.

I have the honour to propose that this letter and your reply shall together constitute an Agreement between our two Governments, which shall enter into force provisionally on the date of signature and finally on the date which the two Governments will inform each other the respective constitutional procedures have been completed.

I shall be grateful if Your Excellency will confirm the Agreement of Your Government on the contents of this letter.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

The Ambassador
Elio GIUFFRIDA

H.E. Dr. Waguih Mohamed SHINDY
Minister of Investment & International Cooperation
Ministry of Investment and International Cooperation
8, Adly Street - CAIRO

Cairo, Oct. 12th., 1983

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of your Excellency's letter of today which reads as follows:

« With reference to the Agreement in force concerning the compensation for Italian interests in Egypt signed in Cairo on 23 rd. March, 1965 between the Government of Arab Republic of Egypt and the Government of Italy.

The Italian Government accepts the closure as of 1 st. Nov., 1983 of the accounts opened by the Central Bank of Egypt in the name of the "Ufficio Italiano dei Cambi" with exception of the Sub-account "T" which balance availabilities amounts to L.E. 38684 at the present date. This account will be utilized for purposes mentioned by the aforesaid Agreement, and will be closed when fully consumed.

The Egyptian Ministry of Economy and Foreign Trade for account of the Egyptian Government shall transfer to Italy the residual compensations not yet transferred on the basis of the above mentioned Agreement.

I have the honour to propose that this letter and your reply shall together constitute an Agreement bewteen our two Governments, which shall enter into force provisionally on the date of signature and finally on the date which the two Governments will inform each other the respective constitutional procedures have been completed.

I shall be grateful if your Excellency will confirm the Agreement of your Government on the contents of this letter.

I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my highest consideration ».

I have the honour to inform you that the foregoing proposals are acceptable to the Government to the Arab Republic of Egypt, these two exchanged letters shall be regarded as constituting an agreement between our two Governments.

Please accept, Excellency, the assurance of wy highest consideration.

Dr. Wagih M. SHINDY
Minister of Investment and International Cooperation

H.E. Elio GIUFFRIDA
Ambassador of Italy, CAIRO

Cairo, 12th October 1983.

Excellency,

With reference to the Agreement concerning the compensation for Italian interests in Egypt signed in Cairo on 23rd March, 1965 between the Government of Arab Republic of Egypt and the Government of Italy and with reference to the Exchange of Letters of today concerning the dues of the Italian Nationals, I have the honour to propose that the Egyptian Government undertakes to transfer directly to the creditors concerned in Italy these dues on Italian Lire or other convertible currencies at the rate of exchange of L.E. 1 equal 2.3 US Dollars.

The competent Egyptian Authorities will inform the Italian Embassy in Cairo of the aforesaid transfers. I have furthermore the honour to inform Your Excellency that the mechanism foreseen by the Agreement in reference concerning the settlement of the 30 per cent of the importation value in Italy of Egyptian goods (with exception of raw cotton, rice and oil) will not be applied as of 1st Nov. 1983.

I have the honour to propose that this letter and your reply shall together constitute an Agreement between our two Governments, which shall enter into force provisionally on the date of signature and finally on the date on which the two Governments will inform each other that the respective constitutional procedures have been completed.

I shall be grateful if Your Excellency will confirm the Agreement of Your Government on the contents of this letter.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

The Ambassador
Elio GIUFFRIDA

H.E. Dr. Mustafa Kamel El-Said
Minister of Economy and Foreign Trade
Ministry of Economy and Foreign Trade
8, Adly Street - CAIRO

Cairo, 12th October 1983.

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of your Excellency's letter of today which reads as follows:

« With reference to the Agreement concerning the compensation for Italian interests in Egypt signed in Cairo on 23rd March, 1965 between the Government of Arab Republic of Egypt and the Government of Italy and with reference to the Exchange of Letters of today concerning the dues of the Italian Nationals, I have the honour to propose that the Egyptian Government undertakes to transfer directly to the creditors concerned in Italy these dues on Italian Lire or other convertible currencies at the rate of exchange of L.E. 1 equal 2,3 US Dollars.

The competent Egyptian Authorities will inform the Italian Embassy in Cairo of the aforesaid transfers. I have furthermore the honour to inform your Excellency that the mechanism foreseen by the Agreement in reference concerning the settlement of the 30 per cent of the importation value in Italy of Egyptian goods (with exception of raw cotton, rice and oil) will not be applied as of 1st Nov., 1983.

I have the honour to propose that this letter and your reply shall together constitute an Agreement between our two Governments, which shall enter into force provisionally on the date of signature and finally on the date on which the two Governments will inform each other that the respective constitutional procedures have been completed.

I shall be grateful if your Excellency will confirm the Agreement of your Government on the contents of this letter.

I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my highest consideration ».

I have the honour to inform you that the foregoing proposals are acceptable to the Government of the Arab - Republic of Egypt, these two exchanged letters shall be regarded as constituting an agreement between our two Governments.

Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

Dr. Moustafa EL SAID
Minister of Economy and Foreign Trade

H.E. Elio GIUFFRIDA
Ambassador of Italy, CAIRO

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 7 novembre 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento CEE n. 2759 della commissione del 30 settembre 1985, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale CEE » n. L/260 del 2 ottobre 1985, che sottopone a limitazione quantitativa l'importazione nella Comunità di taluni prodotti tessili, originari del Brasile;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976 per adeguarlo al regolamento suindicato;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di camicie, camicette, T-Shirts, magliette a collo alto, camiciole ed articoli affini, a maglia non elastica né gommata (V.D. 60.04, cod. stat. da 190 a 260, 410, 500, 580, 710, 790, 890), originarie del Brasile è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare n. 22/76, prot. numero 349200 del 30 novembre 1976 vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 7 novembre 1985

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(6572)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 ottobre 1985.

Rettifiche al decreto di emissione dei certificati di credito del Tesoro da assegnare ad aziende ed istituti di credito per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 314138/66-AU-70 del 17 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 6 giugno 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° luglio 1984, da assegnare ad aziende ed istituti di credito per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649, e da attribuire secondo la ripartizione di cui all'elenco allegato al decreto medesimo;

Visti i propri decreti n. 315583 del 13 giugno 1985 e n. 315717 del 27 giugno 1985, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, n. 150 del 27 giugno 1985 e n. 157 del 5 luglio 1985, con cui sono state apportate talune rettifiche in ordine all'assegnazione dei suddetti certificati di credito;

Viste le lettere in data 27 luglio e 5 agosto 1985, con cui il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette ha comunicato che i crediti d'imposta dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e della Banca popolare di Faenza, ad un successivo riesame, sono risultati differenti da quelli indicati nel succennato decreto del 17 maggio 1985;

Vista la lettera in data 11 settembre 1985, con cui la Banca d'Italia ha rilevato che il credito d'imposta riconosciuto alla Cassa rurale ed artigiana di Palma di Montechiaro deve intendersi di pertinenza della Cassa rurale e artigiana popolare di Palma di Montechiaro;

Ritenuta, di conseguenza, l'opportunità di procedere alla rettifica del suddetto decreto di emissione dei titoli nonché del relativo allegato, onde far luogo all'assegnazione dei certificati di credito secondo la nuova ripartizione derivante dall'accertamento delle riscontrate inesattezze;

Decreta:

Art. 1.

A parziale rettifica del decreto ministeriale n. 314138/66-AU-70 del 17 maggio 1985, meglio citato nelle premesse, nonché del tabulato allegato al provvedimento medesimo, concernente l'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro ad aziende ed istituti di credito, per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta, l'attribuzione dei titoli stessi alle aziende di credito sottoindicate avverrà per i seguenti importi:

Istituto di credito delle casse di risparmio italiane:

importo capitale	L.	130.203.175.000
importo interessi . .	»	44.251.072.000
totale credito d'imposta .	»	174.454.247.000
importo dei certificati assegnati	»	174.455.000.000

Banca popolare di Faenza:

importo capitale . .	L.	1.103.186.000
importo interessi	»	279.509.000
totale credito d'imposta . .	»	1.382.695.000
importo dei certificati assegnati	»	1.383.000.000

L'importo dei certificati di credito assegnati alla Cassa rurale e artigiana di Palma di Montechiaro, pari a complessive L. 1.217.000.000, deve intendersi invece attribuito alla Cassa rurale e artigiana popolare di Palma di Montechiaro.

Art. 2.

Gli istituti di credito sottoindicati provvederanno a versare, presso la filiale della Banca d'Italia competente per territorio, gli importi che sono stati loro corrisposti, alla scadenza del 1° luglio 1985, sui certificati assegnati in eccedenza, e cioè:

l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane:

per interessi: L. 1.710.000;

per rimborso di n. 3 titoli da L. 1.000.000, appartenenti alla serie 8ª estratta il 14 giugno 1985: L. 3.000.000;

la Banca popolare di Faenza: per interessi: lire 11.590.000;

la Cassa rurale ed artigiana di Palma di Montechiaro: per interessi, al netto dell'importo di L. 746.000, versato a titolo di arrotondamento: L. 114.869.000.

La Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, le somme così introitate dall'I.C.C.R.I. e dalla Banca popolare di Faenza; la predetta sezione emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al cap. 2368.

La Banca d'Italia medesima provvederà altresì a corrispondere il suddetto importo di L. 114.869.000 alla Cassa rurale e artigiana popolare di Palma di Montechiaro, dovuto per interessi sui titoli assegnati a questa ultima.

Art. 3.

L'importo complessivo dell'emissione dei certificati si riduce, di conseguenza, a L. 4.846.070.000.000, ripartito, tra le dieci serie di cui si compone l'emissione stessa, nella maniera seguente:

la serie n. 1, L. 490.335.000.000;

le serie numeri 2, 3, 9 e 10, L. 484.103.000.000 ciascuna;

la serie n. 4, L. 484.093.000.000;

la serie n. 5, L. 483.560.000.000;

la serie n. 6, L. 483.486.000.000;

la serie n. 7, L. 484.084.000.000;

la serie n. 8, L. 484.100.000.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1985

Il Ministro: Goria

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1985
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 147

(6207)

DECRETO 24 ottobre 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 gennaio 1928 concernente il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in materia di ordinamento del credito agrario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 35 del regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale gli istituti indicati all'art. 14 del succitato regio decreto-legge n. 1509 e la Banca nazionale del lavoro sono stati autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio « oltre che direttamente a favore dei singoli prestatari, anche mediante riscontro del portafoglio agrario degli istituti autorizzati ad esercitare la speciale forma di credito o mediante sconti diretti a favore di enti intermediari »;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto bancario San Paolo di Torino - Sezione di credito agrario, al fine di poter ampliare la propria assistenza creditizia a favore degli operatori agricoli, ha chiesto di essere autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui al surriferito art. 35 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto lo statuto della suddetta sezione, approvato con decreto ministeriale 11 maggio 1984, che abilita la stessa ad esercitare il credito agrario su tutto il territorio nazionale;

Ritenuta l'opportunità di accogliere l'istanza avanzata dal predetto Istituto;

Visto l'art. 14, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, a termine del quale tutte le attribuzioni concernenti la materia del credito e risparmio, già deferite ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, sono devolute al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Ministro del tesoro sentito lo stesso Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto in particolare l'ultimo comma del ripetuto art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale i provvedimenti per i quali è necessaria la deliberazione del C.I.C.R., possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Ministro del tesoro, dando poi di essi comunicazione al predetto Comitato alla sua prima adunanza;

Ritenuta l'urgenza, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

L'art. 35 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario, approvato e reso esecutivo con decreto ministeriale del 23 gennaio 1928, viene così modificato:

« Gli istituti indicati all'art. 14 del regio decreto, la Banca nazionale del lavoro e l'Istituto bancario San Paolo di Torino - Sezione di credito agrario, possono compiere le operazioni di credito agrario di esercizio oltre che direttamente a favore dei singoli prestatari, anche mediante riscontro del portafoglio agrario degli istituti autorizzati ad esercitare la speciale forma di credito o mediante sconti diretti a favore di enti intermediari ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

(6372)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 1985.

Iscrizione e radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle allegati *A* e *B* al decreto ministeriale 21 marzo 1985 che fissa le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto che occorre altresì provvedere alla radiazione, dalla precitata tariffa, di marche nazionali già iscritte;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle allegati *A* e *B* al decreto ministeriale 21 marzo 1985, le seguenti marche di tabacchi lavorati nazionali sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Linda Leggera	Lit.	75.000	il kg. conv.le
Master	»	75.000	»
Tre Stelle	»	75.000	»

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Sigari:

Toscano Originale	Lit.	200.000	il kg. conv.le

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati nazionali sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

SIGARETTE

Champagne (Filter); Titano L.S. Filtro; Calipso; Aurora.

SIGARI

Mister.

TABACCHI DA FUMO

Asso; Medio Special.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1985
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 309

(6573)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica di Capo Verde ad acquistare una proprietà immobiliare

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1985, registro n. 17 Esteri, foglio n. 391, il Governo della Repubblica di Capo Verde è stato autorizzato ad acquistare la proprietà immobiliare sita in Roma, viale Algeria numeri 85-87-89.

(6539)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Provvedimenti concernenti il riconoscimento di associazioni nautiche

Con decreti 18 luglio 1985 del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono state riconosciute le seguenti associazioni nautiche:

Il circolo vela Gargnano, in Bogliaco, frazione di Gargnano del Garda, piazza N. Sauro n. 5, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. Il circolo vela Gargnano è stato autorizzato a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51, nonché la patente per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto prevista dallo stesso articolo. Le unità da diporto, a vela ed a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i terzi trasportati. Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il circolo vela Gargnano deve trasmettere ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte e sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dallo art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977 e lo elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dello art. 4 della legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51. Il circolo vela Gargnano, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

La sezione di Firenze della Lega navale italiana, con sede in Firenze, via dei Banchi n. 5, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. La sezione di Firenze della Lega navale italiana è stata autorizzata a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, sostituito dall'art. 11 della suddetta legge n. 51. Le unità da diporto a vela e a motore utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per le responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati. Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione di Firenze della Lega navale italiana deve trasmettere ogni anno al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, corredata da una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977. La sezione di Firenze della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

La sezione del Garda della Lega navale italiana, con sede sul lungolago Pincherli a Garda è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. La sezione del Garda della Lega navale italiana è stata autorizzata a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, sostituito dall'art. 11 della suddetta legge n. 51, nonché la patente per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto prevista dallo stesso articolo. I soci della predetta associazione possono, inoltre, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51 sopracitata, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto fino a 25 tonnellate di stazza lorda. Le unità da diporto a vela, utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i terzi trasportati. Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione del Garda della Lega navale italiana deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, corredata da una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977 e l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51/1976. La sezione del Garda della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

La sezione Motonautica Marina militare di Taranto, con sede presso la cala nocchieri di Maricentro Taranto, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. La sezione Motonautica Marina militare di Taranto è stata autorizzata a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51. Le unità da diporto a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità, civile verso terzi, ivi compresi gli allievi trasportati. Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione Motonautica Marina militare di Taranto deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, corredata da una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977. La sezione Motonautica Marina militare di Taranto, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

(6375)

MINISTERO DEL TESORO

N. 213

Corso dei cambi del 5 novembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1762,100	1762,100	1762,40	1762,100	—	1762,30	1762,500	1762,100	1762,100	1762,10
Marco germanico .	674,850	674,850	675,15	674,850	—	674,87	674,900	674,850	674,850	674,85
Franco francese	221,500	221,500	221,45	221,500	—	221,48	221,460	221,500	221,500	221,50
Fiorino olandese . . .	598,770	598,770	599,20	598,770	—	598,76	598,750	598,770	598,770	598,77
Franco belga . .	33,365	33,365	33,38	33,365	—	33,36	33,360	33,365	33,365	33,36
Lira sterlina . .	2529 —	2529 —	2527,25	2529 —	—	2529 —	2529 —	2529 —	2529 —	2529 —
Lira irlandese .	2086,100	2086,100	2088 —	2086,100	—	2087,05	2088 —	2086,100	2086,100	—
Corona danese . . .	186,260	186,260	186,20	186,260	—	186,25	186,240	186,260	186,260	186,26
Dracma	11,490	11,490	11,50	11,490	—	—	11,471	11,490	11,490	—
E.C.U.	1491 —	1491 —	1492 —	1491 —	—	1491 —	1491 —	1491 —	1491 —	1491 —
Dollaro canadese . . .	1284,600	1284,600	1283 —	1284,600	—	1284,60	1284,600	1284,600	1284,600	1284,60
Yen giapponese . . .	8,469	8,469	8,47	8,469	—	8,47	8,472	8,469	8,469	8,46
Franco svizzero . . .	821 —	821 —	820,75	821 —	—	821 —	821 —	821 —	821 —	821 —
Scellino austriaco . . .	96,040	96,040	96,04	96,040	—	96,02	96 —	96,040	96,040	96,04
Corona norvegese . . .	224,420	224,420	224,50	224,420	—	224,47	224,530	224,420	224,420	224,42
Corona svedese	224,740	224,740	224,80	224,740	—	224,64	224,750	224,740	224,740	224,74
FIM	314,600	314,600	314,50	314,600	—	314,67	314,750	314,600	314,600	—
Escudo portoghese . .	10,820	10,820	10,90	10,820	—	10,84	10,860	10,820	10,820	10,82
Peseta spagnola . . .	11 —	11 —	11,02	11 —	—	11 —	11 —	11 —	11 —	11 —
Dollaro australiano . . .	1177 —	1177 —	1180 —	1177 —	—	1176,37	1175,750	1177 —	1177 —	1177 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1985

Dollaro USA . . .	1762,300
Marco germanico	674,875
Franco francese	221,480
Fiorino olandese . . .	598,760
Franco belga	33,362
Lira sterlina	2529 —
Lira irlandese	2087,050
Corona danese	186,250
Dracma	11,480
E.C.U.	1491 —
Dollaro canadese	1284,600
Yen giapponese	8,470
Franco svizzero	821 —
Scellino austriaco . . .	96,020
Corona norvegese . .	224,475
Corona svedese . .	224,745
FIM	314,675
Escudo portoghese . .	10,840
Peseta spagnola . .	11 —
Dollaro australiano . .	1176,375

Media dei titoli del 5 novembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,125
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,850
» 6 % » » 1972-87	92,650
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,700
» 10 % » » 1977-92	92,600
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,450
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,625
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,200
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	100,050
» » » » 1- 3-1982/86	100,625
» » » » 1- 5-1982/86	100,900
» » » » 1- 6-1982/86	100,850
» » » » 1- 7-1982/86	100,800
» » » » 1- 7-1983/86	100,100
» » » » 1- 8-1982/86	100,700
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	101 —
» » » » 1- 9-1983/86	100,150
» » » » 1-10-1982/86	100,250
» » » » 1-10-1983/86	101,200
» » » » 1-11-1982/86	101,575
» » » » 1-12-1982/86	101,350
» » » » 1- 1-1983/87	101,500
» » » » 1- 2-1983/87	101,675
» » » » 1- 3-1983/87	101,675
» » » » 1- 4-1983/87	101,550
» » » » 1- 5-1983/87	101,675
» » » » 1- 6-1983/87	101,625
» » » » 1-11-1983/87	101,300
» » » » 1-12-1983/87	100,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,450
» » » » 1- 2-1984/88	100,500
» » » » 1- 3-1984/88	100,350
» » » » 1- 4-1984/88	100,400
» » » » 1- 5-1984/88	100,575
» » » » 1- 6-1984/88	100,475
» » » » 1- 7-1983/88	102,475
» » » » 1- 8-1983/88	102,450
» » » » 1- 9-1983/88	102,250
» » » » 1-10-1983/88	102,450
» » » » 1-11-1983/90	103,725
» » » » 1-12-1983/90	103,825
» » » » 1- 1-1984/91	103,900
» » » » 1- 2-1984/91	103,850
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102,125
» » » » 1- 5-1984/91	102,125
» » » » 1- 6-1984/91	102,050
» » » » 1- 7-1984/91	101,225
» » » » 1- 8-1984/91	100,950
» » » » 1- 9-1984/91	101,100
» » » » 1-10-1984/91	101,300
» » » » 1-11-1984/91	101,400
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	99,875
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,100
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,175
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,950
» » » 12 % 1- 2-1988	97,8875
» » » 12 % 1- 3-1988	98,100
» » » 12,25 % 1- 5-1988	97,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,050
» » » » 1983/90 11,50%	110,850
» » » » 1984/91 11,25%	107,850
» » » » 1984/92 10,50%	105,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 7 ottobre 1985 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) « Ginsana » 30 capsule (cod. 025246012), 7 flaconcini elisir da 15 ml (cod. 025246024), 20 flaconcini di elisir da 15 ml (cod. 025246036), 1 flacone di elisir da 250 ml (cod. 025246048), 7 flaconcini di sciroppo da 15 ml (cod. 025246051), 20 flaconcini di sciroppo da 15 ml (cod. 025246063) e 1 flacone di sciroppo da 250 ml (cod. 025246075), registrata il 15 agosto 1982, a nome della ditta Ginseng products Ltd. di Lugano/Biaggio (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto biochimico Pavese S.p.a., in Pavia. (Decreto di revoca n. 7349/R);

2) « Gerovital H3 » 6 fiale da 5 ml (cod. 022740017), 12 fiale da 5 ml (cod. 022740029), 25 fiale da 5 ml (cod. 022740031) e 25 confetti (cod. 022740043), registrata il 31 marzo 1973 a nome della ditta Ente di Stato « Imeco » Centrale industrielle de medicaments et colorants di Bucarest (Romania) rappresentata in Italia dalla ditta R.B.S. Pharma (Roger Bellon Schoum) S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 7351/R).

Con decreti ministeriali 12 ottobre 1985 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) « Pettoral Mariani », sciroppo flacone da g 200, registrata al n. 5189 il 21 agosto 1951 a nome della ditta Laboratorio dei farmaci, in Piacenza. (Decreto di revoca n. 7353/R);

2) « Tonolaxin », liquore purgativo, flacone da g 200, registrata al n. 6037 il 5 marzo 1952 a nome della ditta Laboratorio dei farmaci, in Piacenza. (Decreto di revoca n. 7354/R);

3) « Glutepar », flacone sciroppo da g 200, 80 compresse da 0,60 g e 80 confetti da 0,80 g, registrata ai numeri 12633, 12633/A e 12633/B l'11 giugno 1957, 30 novembre 1959 e 27 luglio 1960 a nome della ditta Effepi S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 7355/R);

4) « Sulfon-niazone » 50 compresse, flacone sciroppo g 170, 5 fiale da 12 ml uso e.v., flacone da 200 ml per fleboclisi, registrata l'8 maggio 1957, 25 febbraio 1958, 30 marzo 1960, 13 maggio 1963, 12 settembre 1966 e 29 aprile 1967 a nome della ditta Biomedica Foscama S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca numero 7356/R);

5) « Linimento Grillini », soluzione per uso esterno, flacone da g 50 registrato al n. 5243 l'11 agosto 1951 a nome della ditta Laboratorio dei farmaci, in Piacenza. (Decreto di revoca n. 7357/R).

(6540)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione, per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa, con sede in Palermo.

Con decreto in data 2 novembre 1985 del presidente della Corte dei conti il primo dirigente Sarzana Gaetano è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Palermo, in sostituzione del primo dirigente Guarente Italo, per le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione, per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa.

(6542)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi cinque posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di scienze politiche (posti 5):

gruppo di discipline n. 4	posti 1
gruppo di discipline n. 18	» 1
gruppo di discipline n. 20	» 1
gruppo di discipline n. 22	» 1
gruppo di discipline n. 29	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, divisione personale, reparto ricercatori, via Balbi n. 5, 16126 Genova, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università predetta.

(6585)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi pubblici a cinque posti di direttore, due posti di operaio specializzato « conducente di automezzi e trattori » per la sede di Malpensa e ad un posto di operaio specializzato « conducente di automezzi e trattori » per la sede di Milano-Linate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 7 — anno 1985 — al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile sono state pubblicate le graduatorie dei seguenti concorsi pubblici:

concorso, per esami, a cinque posti di direttore in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale dei direttori di aeroporto, indetto con decreto ministeriale del 3 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 9 gennaio 1985;

concorso a due posti di operaio specializzato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale operaio, per le esigenze di servizio della sede di Malpensa, indetto con decreto ministeriale del 7 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 67 del 19 marzo 1985;

concorso ad un posto di operaio specializzato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale operaio, per le esigenze di servizio della sede di Milano-Linate, indetto con decreto ministeriale del 7 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 67 del 19 marzo 1985.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica decorrono i termini per eventuali impugnative.

(6480)

ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE « GALILEO FERRARIS » DI TORINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico professionale nel ruolo tecnico professionale.

L'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », corso Massimo D'Azeglio, 42, 10125 Torino, bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico professionale in prova, del ruolo tecnico professionale.

Requisiti richiesti per la partecipazione:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea, conseguito presso una Università italiana, in fisica o in ingegneria elettrotecnica o elettronica.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale dell'Istituto.

(6483)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

due posti di assistente medico - area funzionale: medicina - disciplina: psichiatria;

un posto di assistente medico - area funzionale: prevenzione e sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di coadiutore sanitario - area funzionale: prevenzione e sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale: sanità animale ed igiene dell'allevamento e della produzione animale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Settimo Torinese (Torino).

(6491)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di primario ospedaliero - disciplina: otorinolaringoiatria (a tempo definito);

un posto di primario ospedaliero - disciplina: medicina nucleare (a tempo pieno);

un posto di primario ospedaliero - disciplina: dermosifilopatia (a tempo definito);

due posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia (in formazione);

un posto di farmacista dirigente;

due posti di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piacenza.

(6487)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

Profilo - medici:

un posto di primario di medicina generale;

due posti di primario di psichiatria;

un posto di primario di radiologia diagnostica;

un posto di primario di chirurgia pediatrica;

un posto di dirigente sanitario di medicina del lavoro;

tre posti di assistente medico - area: prevenzione e sanità pubblica - di cui un posto di igiene, epidemiologia e sanità pubblica e due posti di organizzazione dei servizi sanitari di base;

cinque posti di assistente medico - area chirurgia - di cui tre di anestesia e rianimazione, uno di chirurgia generale e uno di chirurgia plastica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. - servizio gestione del personale - ufficio concorsi in Parma.

(6486)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale (a tempo pieno);

due posti di primario ospedaliero di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (a tempo pieno);

un posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia (a tempo pieno);

quindici posti di operatore professionale collaboratore del personale infermieristico - infermiere professionale;

due posti di operatore professionale di seconda categoria del personale infermieristico - infermiere generico;

due posti di operatore professionale collaboratore del personale tecnico sanitario - tecnico di laboratorio medico;

tre posti di operatore professionale collaboratore del personale tecnico - sanitario - tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Lugo (Ravenna).

(6485)

Concorso a diciotto posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 37.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di operatore professionale collaboratore-infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 37.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Faenza (Ravenna).

(6494)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 39

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 39, a:

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale: sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di collaboratore amministrativo - area giuridico-amministrativa;

un posto di assistente amministrativo - area contabile;

un posto di coadiutore amministrativo;

un posto di assistente tecnico - geometra.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Cesena (Forlì).

(6490)

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 7

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, ad un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Valdagno (Vicenza).

(6493)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, a:

un posto di direttore amministrativo;

un posto di assistente amministrativo;

un posto di operaio specializzato di lavanderia operatore tecnico;

un posto di operaio/a specializzato/a sarto/a operatore tecnico;

due posti di ausiliari socio-sanitari per il servizio di cucina - agente tecnico;

un posto di aiuto anestesista - posizione funzionale: aiuto corresponsabile;

un posto di aiuto medico per il centro psico-sociale - posizione funzionale: aiuto corresponsabile;

un posto di assistente medico per unità operativa tossicodipendenze - posizione funzionale: assistente medico;

un posto di assistente medico per il centro psico-sociale - posizione funzionale: assistente medico;

un posto di assistente anestesista - posizione funzionale - assistente medico;

un posto di assistente radiologo - posizione funzionale: assistente medico;

un posto di assistente oculista - posizione funzionale: assistente medico;

un posto di psicologo collaboratore per il centro psicosociale - posizione funzionale: psicologo collaboratore;

un posto di ortottista - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

un posto di tecnico di laboratorio - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

un posto di tecnico di radiologia - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

un posto di assistente sociale per unità operativa tossicodipendenti - posizione funzionale: assistente sociale collaboratore;

un posto di infermiera professionale per unità operativa tossicodipendenti - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

tre posti di infermiera/e professionale - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

un posto di assistente sanitaria visitatrice - posizione funzionale: operatore professionale coordinatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'U.S.L. in Asola (Mantova).

(6489)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/8, a:

un posto di assistente medico per l'area funzionale di medicina (servizio di pronto soccorso - guardia medica ed accettazione);

un posto di agente tecnico-accalappiacani.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Bitonto (Bari).

(6492)

Avviso di rettifica al comunicato concernente il concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/10. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 236 del 7 ottobre 1985).

Il posto di « veterinario coadiutore » di cui all'avviso di concorso citato in epigrafe deve intendersi: « appartenente all'area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali ».

In conseguenza, il termine di scadenza per la presentazione delle domande per la sola posizione funzionale di veterinario coadiutore viene posticipato alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(6496)

OSPEDALE « S. GERARDO » DI MONZA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di anatomia ed istologia patologica;

tre posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di anestesia e rianimazione, per il secondo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di biologo coadiutore per il laboratorio di analisi chimico cliniche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(6495)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. **50.**

ETSAF - Conto consuntivo 1983.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 24 *del* 17 *maggio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. **51.**

Prime disposizioni di attuazione della legge n. 47/1985 recante norme in materia di controllo attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 24 *del* 17 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1) In base a quanto stabilito dall'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le concessioni rilasciate in sanatoria, ai termini della predetta legge, per le opere realizzate tra il 30 gennaio 1977 e il 1° ottobre 1983, comportano, se dovuta, la corresponsione del contributo riferito al costo di costruzione nella misura prevista dal terzo comma dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come sostituito dal sesto comma dell'art. 9 della legge 25 marzo 1982, n. 94, in base alla tabella *D* della legge regionale 30 giugno 1984, n. 41, e tenuto conto delle effettive destinazioni realizzate nonché del contributo per oneri di urbanizzazione nella misura determinata dai comuni sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 30 giugno 1984, n. 41, e successive modificazioni.

2) Per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria è dovuto un contrbiuto per opere di urbanizzazione in misura pari a quello determinato dai comuni in applicazione della suddetta legge regionale 30 giugno 1984, n. 41, semprechè tali opere non siano già state eseguite a cura e spese degli interessati. Nel caso in cui le opere di urbanizzazione siano state eseguite solo parzialmente, è dovuto un contributo pari al costo delle opere ancora da realizzare definite in base ai costi medi regionali di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 30 giugno 1984, n. 41. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario, o i concessionari eventualmente costituiti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione indicate dal comune, con le modalità e le garanzie da questo stabilite.

3) La misura del contributo è ridotta del 50% qualora si tratti di opere abusive riguardanti:

a) costruzioni eseguite o acquistate al solo scopo di essere destinate a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47; sono escluse dall'agevolazione in parola le abitazioni classificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1;

b) costruzioni destinate ad attività commerciali con una superficie non superiore a 50 mq o con eventuale superficie minima prevista da norme di legge;

c) costruzioni destinate ad attività sportive, culturali, sanitarie oppure destinate ad opere religiose o a servizi di culto.

4) Salvo quanto stabilito al precedente comma per gli edifici abusivi aventi destinazione residenziale si applicano, indipendentemente dalla localizzazione degli edifici stessi sul territorio, oneri di urbanizzazione nella misura massima stabilita per edifici con tale destinazione d'uso, dalle deliberazioni comunali adottate in attuazione della citata legge regionale 30 giugno 1984, n. 41, in vigore al momento del rilascio delle concessioni in sanatoria.

Art. 2.

1) I contributi di cui al precedente articolo sono versati al momento del rilascio della concessione in sanatoria.

2) A richiesta dell'interessato, inserita nella domanda di concessione in sanatoria, i contributi possono essere versati per un terzo al momento del rilascio della concessione stessa e per la parte residua in non più di dieci rate semestrali.

3) I pagamenti dilazionati sono maggiorati del tasso di interesse del 10% annuo.

4) Nel caso di ritardo nel versamento delle somme dilazionate, si applica una sanzione nella misura indicata dall'art. 3, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 3.

1) In attesa di un'organica definizione da parte della regione dei criteri di redazione delle varianti agli strumenti urbanistici preordinate al recupero degli insediamenti abusivi, i comuni possono, dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre varianti al proprio strumento urbanistico ai sensi dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali varianti non potranno ampliare i volumi preesistenti ma dovranno limitarsi a prevedere eventuali ristrutturazioni dei medesimi alla razionalizzazione della viabilità e alla dotazione degli standards necessari.

2) Per le varianti in parola si applica la procedura di cui agli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

3) Decorsi tre mesi dal ricevimento da parte della Regione delle varianti suddette senza che la giunta regionale abbia proposto modifiche per il raggiungimento dei fini di cui al citato art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le varianti stesse si intendono approvate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 7 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 maggio 1985.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. **52.**

Centro di riferimento attività emotrasfusionali e di produzione emoderivati C.R.E. - Rendiconto per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 24 *del* 17 *maggio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. **53.**

Assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle unità sanitarie locali. Integrazione della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, concernente l'organizzazione delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 24 *del* 17 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1) Il *titolo* II della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, concernente l'organizzazione delle unità sanitarie locali, modificata con legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, è integrato con il seguente art. 8-*bis*:

Servizio di assistenza religiosa

In ogni unità sanitaria locale è istituito un servizio di assistenza religiosa dotato dell'autonomia confacente alla peculiarità della sua funzione, disciplinato dalle norme del presente articolo e dalle intese di cui al successivo terzo comma, in conformità delle norme concordatarie e statali vigenti in materia.

Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso i presidi di ricovero sanitari e sociali del servizio socio-sanitario regionale, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, nonché il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie delle diverse confessioni, in conformità dei rispettivi ordinamenti vigenti.

L'organizzazione del servizio e le condizioni e modalità di svolgimento delle attività sono stabilite mediante apposite intese tra l'unità sanitaria locale e, rispettivamente, l'ordinario diocesano competente per territorio per il culto cattolico e le autorità religiose competenti per territorio per gli altri culti, sulla base di schemi-tipo di intese tra la giunta regionale e, rispettivamente per i diversi culti, le autorità religiose di livello regionale. Su tali schemi-tipo la giunta regionale provvede ad acquisire il preventivo parere della competente commissione consiliare.

Il servizio di assistenza religiosa è svolto, secondo quanto previsto dall'art. 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da assistenti religiosi assunti ai sensi del terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ovvero incaricati in regime convenzionale. In caso di assunzione l'unità sanitaria locale istituisce i corrispondenti posti nella pianta organica, se non già previsti.

Gli schemi-tipo di intese regionali di cui al terzo comma, contenenti indirizzi e direttive per le intese di livello locale, dovranno prevedere tra l'altro:

— i parametri per la determinazione del numero di assistenti religiosi da impiegare nel servizio, in relazione al numero ed alle dimensioni dei presidi di ricovero esistenti nelle varie unità sanitarie locali;

— la regolamentazione degli aspetti di cui risulti necessario assicurare una disciplina uniforme in tutte le unità sanitarie locali;

— le modalità di risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle intese, nonché le modalità di svolgimento e gli effetti reciproci delle decisioni assunte nei rispettivi ordinamenti in ordine agli assistenti religiosi;

— la facoltà di stipulare convenzioni concernenti congiuntamente più unità sanitarie locali, nel caso in cui non si raggiungano i parametri minimi di cui al primo alinea del presente comma.

Ferma restando la piena autonomia operativa degli assistenti religiosi, in ordine alle esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi dell'unità sanitaria locale, l'ufficio di direzione assume le proprie decisioni sentiti gli assistenti religiosi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 maggio 1985.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. **54.**

Modifica della legge regionale 17 marzo 1978, n. 18, concernente attribuzione ad uffici regionali dei compiti e funzioni di cui al regio decreto n. 2669/37 e previsione delega funzioni amministrative ai dirigenti degli uffici del genio civile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 24 *del* 17 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo unico della legge regionale 17 marzo 1978, n. 18, concernente attribuzioni ad uffici regionali dei compiti e delle funzioni di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è così sostituito:

« I compiti e le funzioni attribuite dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica" e successive modificazioni, all'ingegnere capo ed agli uffici del genio civile, per quanto trasferite alla competenza regionale per effetto dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto del Presidente dl Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, relativo alla delimitazione dei bacini idrografici a carattere interregionale, sono svolti in via transitoria rispettivamente dagli ingegneri dirigenti gli uffici del genio civile e dal relativo personale ».

Art. 2.

La giunta regionale può delegare ai dirigenti responsabili degli uffici del genio civile l'esercizio di funzioni amministrative di polizia idraulica.

La delega ai predetti dirigenti può essere attribuita dalla giunta regionale anche per l'esercizio di funzioni amministrative riguardanti la protezione delle sorgenti di acque minerali del bacino idrologico di Montecatini Terme, di cui alla legge 22 giugno 1913, n. 702 e al relativo regolamento d'attuazione 8 aprile 1920, n. 668 e la protezione igienica della fonte S. Elena in Chianciano di cui ai decreti del Ministro della sanità 1° luglio 1927 e 9 luglio 1968.

Le funzioni amministrative delegate ai sensi dei precedenti comma, saranno esercitate dai dirigenti responsabili degli uffici del genio civile secondo direttive vincolanti.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 maggio 1985.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. **55.**

Integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36: « Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 24 *del* 17 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le autorizzazioni di cui al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, nel testo introdotto dalla legge regionale 11 maggio 1981, n. 44, alla loro scadenza possono essere rinnovate per un periodo di tempo uguale a quello originario, ove non fosse ancora approvato il piano regionale delle attività estrattive e semprechè il comune interessato accerti che permangono le condizioni di comprovata necessità che giustificarono il loro rilascio.

Art. 2.

La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, resta in vigore, in deroga a quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74.

Art. 3.

Di tutte le autorizzazioni rilasciate dai comuni interessati ai sensi della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, sopraindicata, dovranno essere inviate copie alla giunta regionale al momento del loro rilascio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 maggio 1985.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. **56.**

Norme per l'ampliamento di insediamenti produttivi artigiani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 24 *del* 17 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Per far fronte alle necessità di ammodernamento tecnologico e produttivo delle aziende artigiane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono consentire, per un periodo di tre anni e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, ampliamenti di edifici produttivi artigianali esistenti.

2. Tale possibilità è esclusa per attività nocive o moleste nonché per edifici ubicati in zone residenziali, in aree vincolate ai sensi della vigente legislazione, o a distanza inferiore a m 200 da impianti pubblici o da aree destinate ad uso pubblico degli strumenti urbanistici.

3. Gli ampliamenti, consentiti nel rispetto dei precedenti comma, sono concessi dal sindaco previa deliberazione del consiglio comunale che costituisce adozione di variante dello strumento urbanistico. Tale variante è ammessa in ogni tempo ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, ed è approvata con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 10 della medesima legge regionale, sempreché:

a) risulti garantito il rispetto, per la zona interessata, degli standards previsti dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

b) non sia superato, attraverso l'ampliamento il rapporto di copertura del 60 % dell'area di proprietà sempreché siano rispettate le distanze dai confini e dalle strade e l'ampliamento non investa le aree già destinate a parcheggio ed a carico e scarico delle merci;

c) non sia superata l'altezza prevista dal piano regolatore generale;

d) che l'area oggetto dell'ampliamento risulti di proprietà del richiedente alla data di entrata in vigore della presente legge e non abbia già usufruito dei benefici di cui alla legge regionale n. 10/1979.

Nei comuni dotati od obbligati a dotarsi di P.P.A., ai fini del rilascio della concessione, gli interventi di cui al presente articolo sono considerati inclusi nel P.P.A.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 maggio 1985.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. **57.**

Finanziamenti per la redazione e l'attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 24 *del* 17 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1) Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la presente legge promuove il finanziamento della redazione dei piani di recupero definiti dall'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 17 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59, e della realizzazione degli interventi in essi compresi.

Art. 2.

Interventi finanziari

1) I fondi, con i quali far fronte alle finalità di cui all'articolo precedente, sono quelli relativi ai finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui alla legge n. 457/78, nonchè quelli appositamente stanziati nel bilancio regionale.

2) Tali finanziamenti sono concessi dalla Regione, anche in attuazione dell'art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 457:

a) per la redazione dei piani di recupero;

b) per la realizzazione di interventi di recupero sul patrimonio edilizio di proprietà di enti pubblici;

c) per la realizzazione di interventi di recupero sul patrimonio edilizio di proprietà di privati;

d) per l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

e) per l'acquisto anche tramite esproprio od occupazione d'urgenza nei casi previsti dall'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili compresi nel piano di recupero;

f) per il trasferimento e la sistemazione anche temporanea delle famiglie occupanti immobili interessati a interventi di recupero;

g) per la prosecuzione delle attività economiche collocate negli immobili interessati agli interventi.

3) La Regione inoltre:

a) promuove convenzioni con gli istituti di credito per la concessione agli operatori di mutui agevolati e non;

b) stipula apposite convenzioni come concorso alla copertura degli oneri relativi ai rischi di cambio, nel caso in cui gli operatori contraggono prestiti con istituti di credito ed enti pubblici di Paesi appartenenti alla CEE.

Art. 3.
Contributi per la redazione dei piani di recupero

1) Entro il 31 luglio di ogni anno, i comuni che intendono usufruire dei contributi regionali per la redazione del piano di recupero, inoltrano domanda alla giunta regionale corredata dalle seguenti indicazioni:

a) una relazione che descriva gli obiettivi del piano, gli immobili e le urbanizzazioni oggetto dell'intervento, i rapporti tra proprietari ed utenti, la quantificazione in linea di massima dei fondi necessari;

b) gli elaborati grafici e tecnici atti ad illustrare quanto sopra.

2) Su proposta della giunta, il consiglio regionale individua i comuni ai quali assegnare un contributo di entità fino a 30 milioni di lire.

Art. 4.
Integrazioni al piano di recupero

1) Il piano di recupero previsto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 50, è integrato, ai fini della presente legge, dai seguenti elaborati:

a) dettagliata descrizione degli interventi previsti suddivisi per ciascun soggetto operatore comprovante la immediata fattibilità degli interventi stessi;

b) anagrafe dell'utenza residente e descrizione della sistemazione abitativa delle famiglie nel corso e, successivamente, alla fine dei lavori;

c) il piano finanziario degli interventi previsti;

d) la richiesta dei mezzi finanziari da attribuire a ciascun operatore, in riferimento ai diversi canali di finanziamento;

e) una convenzione in cui siano indicati i tempi, le modalità e gli strumenti di attuazione degli interventi, integrata da quanto previsto al successivo art. 8;

f) la documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto degli interventi.

Art. 5.
Modificazioni agli strumenti urbanistici vigenti

1) La deliberazione del consiglio comunale che approva il piano di recupero costituisce, ove necessario, contestuale variante allo strumento urbanistico adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, secondo comma, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74.

2) Gli interventi edilizi compresi nei piani di recupero di cui alla presente legge, anche se non ammessi a contributi, sono soggetti al pagamento degli oneri previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, determinati in misura pari al 10% di quelli risultanti dall'applicazione della legge regionale 30 giugno 1984, n. 41, e successive modificazioni.

Art. 6.
Interventi finanziari

1) I finanziamenti di edilizia sovvenzionata sono concessi ai comuni ed agli IACP per la realizzazione degli interventi previsti al secondo comma dell'art. 2, lettere b), d), e), f), g).

2) I finanziamenti di edilizia agevolata sono concessi ai privati singoli e associati, alle imprese di costruzione e alle cooperative per la realizzazione degli interventi previsti al secondo comma dell'art. 2, lettere c) e g).

3) I contributi regionali sono concessi in conto capitale ai comuni per la realizzazione degli interventi previsti nel secondo comma dell'art. 2, lettere a), b), d), e), ed ai privati per la realizzazione degli interventi previsti alle lettere c) e g).

Art. 7.
Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti

1) I comuni interessati presenteranno alla giunta regionale le richieste di finanziamento proprie e degli operatori, in sede di prima applicazione entro il 31 dicembre 1985, e successivamente ogni due anni in relazione alle scadenze temporali dei progetti biennali della legge 5 agosto 1978, n. 457. Alla richiesta è allegato il piano di recupero integrato con gli elaborati di cui al precedente art. 4.

2) Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, i piani ai quali attribuire i finanziamenti di cui al precedente art. 2, considerando prioritariamente quelli che manifestino la maggiore incidenza sul tessuto urbano interessato.

Con lo stesso atto il consiglio regionale attribuisce:

a) i finanziamenti di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma dell'art. 6, individuando altresì i soggetti beneficiari;

b) i finanziamenti di edilizia agevolata di cui al secondo comma dell'art. 6, individuando altresì i soggetti beneficiari;

c) i contributi di cui al terzo comma dell'art. 6, finanziati in fondi della Regione, individuando altresì i soggetti beneficiari e stabilendo la misura dei finanziamenti, nonché le modalità e i termini per l'erogazione degli stessi.

3) Il programma di locazione e la scelta dei soggetti operatori è effettuato in deroga alle procedure previste nella legge regionale n. 26/1983.

4) I finanziamenti relativi all'edilizia agevolata ed ai contributi regionali sono assegnati agli operatori anche in assenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 26/1983 previa sottoscrizione della convenzione di cui al successivo art. 8.

Art. 8.
Convenzioni

1) Mediante firma di apposita convenzione, gli operatori assegnatari dei finanziamenti si impegnano a:

rispettare le modalità e i tempi di attuazione previsti nel piano;

fissare, limitatamente agli interventi di edilizia agevolata, gli eventuali prezzi di vendita e i canoni di locazione degli alloggi;

concedere, in caso di vendita degli alloggi recuperati, la prelazione ai soggetti indicati dal comune;

seguire, in caso di affitto, le priorità indicate dal comune stesso.

2) Il mancato rispetto della convenzione comporta la decadenza dai finanziamenti.

Art. 9.
Copertura finanziaria

1) Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, determinata per il 1985 in L. 1.000.000.000, si fa fronte per il corrente esercizio con i fondi di cui al cap. 13310 del bilancio 1985 e, per gli esercizi successivi, con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 maggio 1985.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. **58**.

Norme relative ai rapporti delle associazioni del volontariato con la Regione e gli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 24 *del* 17 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Pluralismo ed autonomia del volontariato

1) In attuazione degli articoli 3, 4 e 5 dello statuto regionale, la presente legge determina i criteri e le modalità con le quali la Regione:

riconosce e favorisce lo sviluppo delle associazioni di volontariato, costituite senza fini di lucro, le quali autonomamente operano, nell'ambito delle comunità locali della Toscana, mediante l'impegno personale, disinteressato e gratuito dei soci,

al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'attuazione dei principi di libertà, giustizia ed uguaglianza indicati dalla Costituzione;

promuove il concorso delle associazioni di volontariato alla realizzazione di più elevate condizioni di vita, ambientali, sociali, culturali e sanitarie, in armonia con le finalità di cui all'art. 4 dello statuto;

determina le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, nelle materie di specifico interesse.

2) La Regione adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze della valorizzazione del volontariato.

Art. 2.

Servizi di volontariato

1) Ai fini della presente legge, in conformità di quanto previsto dal precedente art. 1, si intendono servizi di volontariato le prestazioni autonomamente realizzate senza scopi di lucro da parte di associazioni di volontariato, sia all'interno di strutture pubbliche sia mediante strutture proprie.

2) Tali prestazioni devono rivolgersi alla generalità dei cittadini interessati ai servizi predetti e non possono essere limitate ai soci.

3) Costituiscono prestazioni di cui al primo comma le attività in materia ambientale, sociale, culturale e sanitaria e ogni altra attività che rientri nelle finalità indicate dall'art. 1.

Art. 3.

Albo regionale del volontariato organizzato

1) Ai fini della presente legge è istituito l'albo regionale del volontariato organizzato.

2) All'albo possono iscriversi le associazioni che svolgono istituzionalmente le attività di cui al precedente art. 2 a condizione che:

a) i componenti gli organi dell'associazione non abbiano rapporti d'impiego o libero professionali con l'associazione medesima;

b) i compiti istituzionali dell'associazione siano svolti prevalentemente mediante l'impiego di volontari non retribuiti;

c) l'associazione, all'atto della domanda, abbia effettivamente svolto attività da almeno un anno;

d) le norme organizzative dell'associazione siano informate ai principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa.

3) La domanda di iscrizione all'albo deve essere presentata al sindaco del comune nel cui territorio è stabilita la sede dell'associazione. Alla domanda e allegata la documentazione seguente:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

c) una relazione concernente l'attività associativa svolta nel precedente anno solare.

4) Entro novanta giorni dal ricevimento, la domanda è trasmessa al presidente della giunta regionale unitamente al parere espresso in merito dal consiglio comunale.

5) L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del presidente della giunta.

6) Ogni variazione concernente i dati di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma, deve essere comunicata, entro il semestre solare nel quale si è verificata, dall'associazione al comune competente che ne dà notizia al presidente della giunta.

7) Qualora l'associazione iscritta all'albo regionale perda uno dei requisiti di cui al precedente secondo comma, con decreto del presidente della giunta regionale, in ogni tempo, si provvede alla cancellazione dall'albo, acquisito il parere del consiglio del comune competente.

8) L'albo regionale delle associazioni di volontariato è annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, il quale dà notizia delle singole variazioni che intervengono nel corso dell'anno.

Art. 4.

Partecipazione del volontariato all'attività di programmazione della Regione e degli enti locali

1) La Regione promuove, almeno annualmente, apposite conferenze cui partecipano le associazioni di volontariato per esaminare l'andamento delle attività e formulare proposte interessanti i campi d'intervento delle associazioni stesse.

2) La normativa regionale concernente l'attività di programmazione prevede analoghe conferenze annuali a livello provinciale.

Art. 5.

Consulta regionale del volontariato

1) Alla consulta regionale del volontariato, la giunta regionale chiede il parere sulle proposte di legge, programmi e direttive che interessino i campi d'intervento delle associazioni iscritte all'albo previsto al precedente art. 3. Nelle stesse materie essa può esprimere pareri, su richiesta del consiglio regionale, nonché avanzare proposte alla giunta e al consiglio regionali.

2) La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale. Essa è composta da due membri per ciascuna delle organizzazioni regionali rappresentative delle associazioni iscritte all'albo regionale, in modo da garantire la presenza del volontariato operante nei diversi campi di attività.

3) La consulta regionale del volontariato, col voto di due terzi dei componenti, elegge nel proprio seno un presidente che ne convoca e presiede le sedute.

4) La consulta è convocata obbligatoriamente dal presidente se almeno cinque membri ne fanno unitamente richiesta, specificando gli argomenti da trattare.

5) Il presidente è coadiuvato dai sei membri, nominati dalla consulta con voto limitato a due, con i quali forma l'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza predispone l'ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione.

6) La consulta deve esprimere i pareri non oltre venti giorni dalla richiesta.

7) Ai componenti la consulta, per spostarsi dal loro comune di residenza al luogo di riunione della consulta stessa e per partecipare al lavoro dei suoi organi, viene corrisposto il trattamento economico di missione come disciplinato dalla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3, in quanto applicabile.

8) I compiti di segreteria sono svolti da personale designato dalla giunta regionale.

9) I membri della consulta restano in carica tre anni.

10) Qualora sussistano associazioni di volontariato a dimensione infraregionale, operanti in campi di intervento diversi da quelli in cui operano le associazioni a dimensione regionale, la consulta è integrata fino ad un massimo di cinque membri designati dal consiglio regionale.

Art. 6.

Studio, ricerca e documentazione sul volontariato

1) Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo quantitativo e qualitativo, la Regione patrocina, promuove, esplica direttamente o partecipa alle iniziative di studio, ricerca e documentazione sul volontariato.

2) Le associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale accedono gratuitamente ai risultati delle ricerche e alla documentazione in possesso della Regione, secondo modalità stabilite dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale e dalla giunta regionale, per gli uffici rispettivamente dipendenti.

Art. 7.

Formazione e aggiornamento del volontariato

1) Per promuovere la qualificazione degli interventi del volontariato la Regione, in coordinamento con i programmi di formazione professionale, entro il 31 luglio di ogni anno, determina, sentita la consulta di cui all'art. 5, il piano di finanziamenti sulla base dei programmi presentati dalle province entro il 30 aprile di ogni anno.

2) Le province elaborano i programmi di cui al precedente comma, sulla base delle richieste avanzate dalle associazioni di volontariato attraverso i comuni.

3) Per i fini di cui al comma secondo, entro il 30 novembre del precedente anno, le associazioni di volontariato presentano i programmi di formazione e aggiornamento, al comune nel cui territorio hanno sede, il quale sentite le amministrazioni pubbliche locali eventualmente interessate, li trasmette alla provincia competente, corredati da un proprio parere, entro il 31 gennaio successivo.

4) I finanziamenti previsti dal piano regionale di cui al precedente comma primo, sono erogati a favore dei comuni che li trasmettono alle associazioni interessate. Le associazioni di volontariato, entro la fine di ogni anno, inviano ai comuni il rendiconto delle iniziative di formazione ed aggiornamento svolte col finanziamento regionale.

Art. 8.

Rapporti tra enti locali ed associazioni del volontariato

1) I rapporti degli enti locali con le associazioni iscritte all'albo regionale, le quali intendano contribuire alla realizzazione dei programmi regionali nelle materie delegate agli enti locali, nonché nelle materie socio-sanitarie esercitate dai comuni attraverso le unità sanitarie locali, sono regolate da convenzioni stipulate nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 9.

2) La Regione promuove altresì l'instaurarsi di rapporti tra i soggetti di cui al primo comma con i comuni e le province, per l'attuazione dei programmi nelle materie di esclusivo interesse locale, anche attraverso la proposta di convenzioni-tipo conforme a quanto disposto dal successivo art. 9.

Art. 9.

Convenzioni

1) Le convenzioni di cui al primo comma dell'art. 8 devono prevedere:

a) il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante, impegnati nell'attività da svolgere;

b) il tipo di polizza assicurativa da stipularsi a favore degli aderenti di cui al punto *a*), per la copertura di tutti i rischi, anche di terzi, derivanti dalla partecipazione all'attività;

c) le modalità di notificazione delle variazioni dell'elenco di cui al punto *a*) nonché gli eventuali limiti numerici entro i quali le variazioni possono verificarsi;

d) il nominativo dei responsabili operativi dei volontari;

e) le norme concernenti la redazione e la trasmissione della relazione annuale sulle attività svolte dai volontari, nonché quelle concernenti la redazione e trasmissione dei rendiconti relativi alle spese per l'assicurazione, il trasporto, il vitto ed eventualmente l'alloggio dei volontari e la relativa documentazione probatoria;

f) le somme massime e minime entro le quali deve contenersi ciascuna delle voci di spesa di cui alla lettera *e*) ed un criterio per il loro aggiornamento;

g) gli impegni di spesa assunti dai contraenti per l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione.

2) Le erogazioni finanziarie da parte degli enti locali avvengono dietro presentazione di rendiconto. Il ricorso ad anticipazioni non può superare il 20% dell'onere previsto.

3) Per la realizzazione di specifici progetti di sperimentazione, elaborati d'intesa dalle associazioni di volontariato e dagli enti locali, volti al raggiungimento di obiettivi previsti dai piani o dai programmi regionali o locali, le anticipazioni possono ascendere fino al 70% dell'onere previsto dall'atto d'intesa.

4) I progetti di cui al precedente terzo comma possono prevedere anche il finanziamento di attività preliminari di formazione o aggiornamento dei volontari impegnati, ancorché non previste dal piano di cui al precedente art. 7.

5) Per la realizzazione di specifici progetti, promossi dalle associazioni di volontariato, volti al conseguimento di più elevate condizioni di vita, ambientali, sociali, culturali e sanitarie, le anticipazioni possono ascendere fino al 50% degli oneri previsti dagli atti d'intesa.

6) Le convenzioni devono altresì prevedere le norme che fissano la metodologia degli interventi e regolano i rapporti operativi tra servizio pubblico e volontariato, definendo tra l'altro:

le modalità, per i volontari, di accesso e di uso della documentazione e delle sedi dei servizi interessati agli interventi;

le attrezzature offerte in comodato al volontariato;

le procedure per la convocazione di assemblee congiunte di operatori volontari e degli enti locali per la valutazione delle iniziative in corso.

7) Per la definizione delle convenzioni, il consiglio regionale può impartire direttive, anche nella forma di schemi-tipo.

Art. 10.

Volontari non organizzati

1) I cittadini che intendano prestare la propria opera gratuitamente nell'ambito di attività svolte dai pubblici servizi, possono esservi ammessi dall'organo istituzionalmente preposto, per l'accertamento delle capacità operative da parte del responsabile del servizio.

Art. 11.

Relazioni annuali sulle attività di volontariato e sull'andamento dei rapporti con il volontariato

1) I comuni, singoli o associati, approvano annualmente relazioni sull'andamento dei rapporti intercorsi con il volontariato e le trasmettono entro il 31 ottobre alla provincia competente per territorio.

2) La provincia approva annualmente una relazione concernente le attività svolte dalle associazioni di volontariato nonché lo stato dei rapporti delle medesime con gli enti locali e la trasmette alla Regione entro il 30 novembre.

3) La giunta regionale trasmette annualmente al consiglio entro il 31 dicembre, una relazione concernente l'attività delle associazioni iscritte all'albo regionale, nonché lo stato dei rapporti del volontariato con gli enti locali. Il consiglio regionale, sentita in proposito la consulta regionale del volontariato, esprime il proprio voto sulla relazione della giunta regionale.

Art. 12.

Norma finanziaria

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione dell'art. 5, settimo comma, e dall'art. 6, si fa fronte, per il corrente esercizio, con i fondi stanziati rispettivamente sui capitoli 720 e 1380 del bilancio 1985, e per i successivi esercizi con gli stanziamenti disposti dalle relative leggi di bilancio.

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione dell'art. 7 si fa fronte per il 1985 mediante la seguente variazione del bilancio 1985 da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « Spesa »:

Spesa in diminuzione:

Cap. 15000. — Finanziamento del piano annuale di formazione e aggiornamento di cui all'art. 9 della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86 . . . 100.000.000

Spesa di nuova istituzione:

Cap. 15030. — Finanziamento del piano annuale di formazione e aggiornamento del volontariato (art. 7 della legge regionale) 100.000.000

e per gli esercizi successivi mediante le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 maggio 1985.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. **59.**

Norme per il riassetto del consorzio zona industriale apuana ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 24 *del* 17 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il consorzio per la zona industriale Apuana, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 aprile 1947, n. 372, e successive modificazioni, nel suo assetto, è disciplinato dalla presente legge, conformemente al disposto dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

1) Il consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca Lunigiana, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Camaiore, Forte dei Marmi, Bagnone, Licciana Nardi, Casola in Lunigiana, dalla provincia di Massa Carrara, dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara.

2) Al consorzio possono aderire altri enti locali, enti pubblici, economici, società a partecipazione pubblica secondo le norme stabilite dallo statuto dello stesso consorzio.

Art. 3.

Sono organi del consorzio:

1) l'assemblea;

2) il presidente;

3) il consiglio di amministrazione;

4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

L'assemblea del consorzio è composta:

tre membri nominati da ciascun comune facente parte del consorzio con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

due membri nominati da ciascun comune facente parte del consorzio con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 50.000 abitanti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

un membro nominato da ciascun comune facente parte del consorzio con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

tre membri nominati dall'amministrazione provinciale di Massa Carrara, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

due membri nominati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Massa Carrara;

tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

due membri designati dall'associazione degli industriali della provincia di Massa Carrara;

due membri designati dalle associazioni degli artigiani della provincia di Massa Carrara.

I soggetti aderenti al consorzio in base all'art. 2, secondo comma, avranno una rappresentanza nell'assemblea di un membro ciascuno gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica e una rappresentanza pari a quella indicata nel presente articolo gli altri soggetti.

I componenti dell'assemblea durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 5.

L'assemblea elegge nel suo seno, con le modalità stabilite dallo statuto, il presidente del consorzio.

Il presidente ha la rappresentanza del consorzio, esegue le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e svolge le funzioni ad esso attribuite dallo statuto.

Il presidente del consorzio è eletto per cinque anni, il suo mandato scade con il rinnovo dell'assemblea e può essere rieletto solo per un altro quinquennio.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano di età fra i componenti il consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione del consorzio è composto, oltre che dal presidente, che lo presiede, da dieci membri eletti dall'assemblea, dei quali almeno un membro in rappresentanza del comune di Massa e almeno un membro in rappresentanza del comune di Carrara.

Il consiglio di amministrazione rimane in carica per cinque anni e comunque continua a svolgere le sue funzioni fino alla elezione del nuovo consiglio. Lo statuto del consorzio determina le modalità di sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione che eventualmente si rendessero necessari nel corso del quinquennio.

Art. 7.

Il collegio di revisione dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal consiglio regionale. Il collegio rimane in carica per cinque anni e continua a svolgere le funzioni sino alla nomina del nuovo.

Art. 8.

Entro centoventi giorni dalla costituzione degli organi indicati al precedente art. 5, l'assemblea del consorzio approva lo statuto che dovrà in particolare contenere le norme organizzative interne per l'esercizio delle funzioni, norme relative all'ordinamento del personale, all'amministrazione e contabilità ed ogni altra attività amministrativa propria del consorzio. Lo statuto dovrà inoltre prevedere le modalità per consentire ai soggetti indicati al precedente art. 2, secondo comma, di aderire al consorzio o di recedere dallo stesso. Per lo stato giuridico ed economico del personale del consorzio l'assemblea fa riferimento alla normativa per gli enti locali.

Lo statuto del consorzio e le eventuali modifiche approvate dall'assemblea sono inviate, tramite la giunta, all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 9.

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il programma annuale di attività e la pianta organica del personale del consorzio, approvati dall'assemblea sono inviati, tramite la giunta, al consiglio regionale per l'approvazione.

Il controllo di legittimità sugli altri enti amministrativi degli organi collegiali del consorzio è esercitato dalla giunta regionale.

Art. 10.

Per quanto riguarda il territorio di competenza del consorzio zona industriale apuana resta ferma la delega ai comuni delle funzioni amministrative relative alle espropriazioni per pubblica utilità disposte con legge regionale 13 agosto 1984, n. 50.

Nell'esercizio delle proprie competenze il consorzio propone ai comuni gli eventuali provvedimenti espropriativi.

Art. 11.

Le funzioni in materia urbanistica già esercitate dal consorzio zona industriale apuana, sono demandate ai comuni interessati ciascuno per la parte compresa nel rispettivo ambito territoriale.

Prima di apportare qualunque variante allo strumento urbanistico interessante il territorio del consorzio stesso i comuni richiedono il parere dell'assemblea del consorzio. Tale parere obbligatorio non è vincolante e si dà per acquisto se non interviene entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 12.

Alle spese di funzionamento il consorzio provvede con:

a) contributo annuo a carico dei soggetti aderenti al consorzio;

b) contributo annuo a carico di ogni impresa operante nel perimetro dalla zona industriale apuana e nelle aree industriali dei comuni consorziati.

L'entità dei contributi annui è determinata con atto dell'assemblea del consorzio.

Art. 13.

Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio zona industriale apuana che non contrastano con la presente legge.

Art. 14.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione attualmente in carica promuove gli adempimenti necessari per la ricostituzione degli organi del consorzio zona industriale apuana secondo le norme della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 maggio 1985.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1985, n. **60.**

Servizi multizonali di prevenzione. Attuazione art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 24 *del* 17 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione e compiti dei servizi multinazionali di prevenzione

1. In attuazione dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e secondo le previsioni dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71 — nel rispetto degli indirizzi del piano sanitario regionale e dei programmi previsti dall'art. 10 della legge 19 dicembre 1979, n. 63 — i servizi multizonali di prevenzione sono il supporto tecnico-specialistico delle unità sanitarie locali, nell'ambito del rispettivo bacino di utenza, per le attività di prevenzione, controllo e tutela:

a) dell'igiene ambientale;

b) dell'igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;

c) degli infortuni e delle malattie professionali.

2. I servizi multizonali di prevenzione, anche al fine di evitare la creazione di strutture laboratoristiche complesse presso ciascuna unità sanitaria locale, svolgono, di norma, le attività analitiche connesse ai compiti di cui al precedente comma.

3. Presso i servizi di igiene pubblica e del territorio e di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro delle singole unità sanitarie locali, verranno svolte attività analitiche nel rispetto delle seguenti condizioni: frequenza delle rilevazioni analitiche routinarie, economicità della loro effettuazione a livello zonale, semplicità delle metodiche di esecuzione.

4. I servizi multizonali di prevenzione non sono competenti per le indagini diagnostiche sull'uomo ai fini di prevenzione, diagnosi e cura salvo le attività di tossicologia industriale.

5. I servizi multizonali di prevenzione svolgono attività per conto della Regione, dei comuni, delle province e delle associazioni intercomunali per l'esercizio di funzioni in materia di tutela ambientale previste dalle leggi nazionali e regionali, non rientranti nelle funzioni del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Articolazione funzionale

1. I servizi multizonali di prevenzione sono organizzati secondo le unità operative previste dal piano sanitario regionale.

2. Per la costituzione dell'unità operativa di tossicologia industriale presso il servizio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale 10/A, le attrezzature ed il personale del laboratorio di tossicologia industriale dell'unità sanitaria locale 10/D sono trasferiti al servizio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale 10/A.

Art. 3.

Bacini di utenza

1. I servizi multizonali di prevenzione sono costituiti presso le unità sanitarie locali e per il rispettivo bacino di utenza indicato dal piano sanitario regionale.

2. Fino all'attivazione dei servizi multizonali di prevenzione di Prato e Piombino, il servizio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale 10/A svolge attività anche per le unità sanitarie locali 9, 10/G, 18, mentre il servizio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale 13 svolge attività anche per le unità sanitarie locali 25, 26 ed il servizio multizonale dell'unità sanitaria locale 28 svolge attività anche per l'unità sanitaria locale 27.

3. La giunta regionale, preso atto della effettiva capacità operativa, autorizza le unità sanitarie locali 9 e 25 allo svolgimento delle attività delle singole unità operative per il bacino di utenza previsto dal piano sanitario regionale.

4. A parziale modifica di quanto previsto dall'allegato 7 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, il servizio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale n. 12 svolge attività per l'unità sanitaria locale n. 15.

Art. 4.

Specializzazione dei servizi multizonali di prevenzione

Con riferimento alle caratteristiche delle attività produttive il piano sanitario regionale individua i servizi multizonali di prevenzione che svolgono particolari attività specialistiche determinandone il relativo bacino d'utenza.

Art. 5.

Attività chimico-ambientale

1. Le unità operative o le sezioni aggregate di chimica-ambientale dei servizi multizonali di prevenzione svolgono compiti di supporto tecnico, di ricerca e studio per la prevenzione ed il controllo dei fattori inquinanti di natura chimica presenti nell'ambiente, negli alimenti e negli ambienti di vita e di lavoro. In particolare svolgono attività in relazione a:

l'inquinamento atmosferico, anche per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa;

tutela delle acque dall'inquinamento, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, assicurando il controllo chimico delle acque di scarico, delle acque superficiali e sotterranee, delle acque potabili e di quelle destinate alla balneazione;

il controllo chimico degli alimenti, bevande, degli altri prodotti destinati all'alimentazione e delle acque minerali e termali;

il controllo chimico dei limiti di tolleranza stabiliti per i residui negli alimenti e nelle bevande dei prodotti chimici usati in agricoltura;

il controllo chimico delle micotossine e dei contaminanti ambientali;

il controllo ai fini igienico-sanitari della composizione delle materie plastiche e dei detergenti;

il controllo chimico degli imballaggi, utensili, oggetti e recipienti destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari, le bevande e le acque minerali;

il controllo chimico dei formaci, stupefacenti, sostanze psicotrope, presidi medico-chirurgici, prodotti dietetici e alimenti per la prima infanzia e cosmetici;

controlli chimici sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e altre sostanze pericolose;

inquinamento chimico degli ambienti di lavoro, con particolare riferimento a sostanze chimiche utilizzate nella produzione in relazione ai loro possibili effetti per la sicurezza e l'igiene del lavoro;

individuazione di inquinanti chimici nei terreni ed il loro rapporto con l'inquinamento degli ambienti di vita e degli alimenti;

individuazione degli inquinamenti del suolo con particolare riferimento all'inquinamento chimico derivante dai rifiuti solidi urbani ed industriali ed al loro smaltimento, ai fanghi e acque reflue, anche con riferimento alla normativa vigente.

Art. 6.

Attività fisico-ambientale

1. Le unità operative o le sezioni aggregate di fisica ambientale dei servizi multizonali di prevenzione svolgono compiti di supporto tecnico, di ricerca e di studio per la prevenzione ed il controllo di tutti i fattori inquinanti di natura fisica presenti negli ambienti di vita e di lavoro. In particolare svolgono attività in relazione a:

inquinamento acustico da sorgenti fisse o mobili;

vibrazioni;

fattori di inquinamento fisico negli ambienti di vita e di lavoro, anche in relazione all'esposizione di persone a campi magnetici di forte intensità;

inquinamento atmosferico con riguardo agli aspetti del trasporto e della diffusione degli inquinanti;

aspetti geofisici;

radiazioni ionizzanti, con esclusione delle attività assicurate dalle unità operative di fisica sanitaria;

radiazioni non ionizzanti.

2. Assicureranno, inoltre, il supporto tecnico ed istruttorio alla commissione regionale di cui alla legge regionale 28 aprile 1977, n. 27, per la emissione dei pareri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 7.

Attività biotossicologiche

1. Le unità operative o le sezioni aggregate di biotossicologia e di virologia dei servizi multizonali di prevenzione svolgono compiti di supporto tecnico, ricerca e studio per la prevenzione ed il controllo dei fattori di rischio di natura biologica e tossica presenti nell'ambiente, negli alimenti e nei luoghi di vita e di lavoro. In particolare svolgono tali attività in relazione a:

a) grado di inquinamento generico e specifico, qualitativo e quantitativo da microorganismi e da tossici:

nell'atmosfera e ambienti confinati;

nelle acque, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, assicurando il controllo biotossicologico delle acque di scarico, superficiali, sotterranee, potabili, minerali;

negli alimenti, bevande, cosmetici, farmaci, alimenti dietetici della prima infanzia;

nel terreno, nel suolo e nelle superfici di lavoro e di preparazione degli alimenti;

b) il monitoraggio di agenti patogeni, comprendente anche l'accertamento dei tipi di antigeni di alcuni di essi, l'analisi dei reali andamenti delle malattie infettive e diffusive e il controllo degli interventi profilattici intrapresi anche attraverso indagini mirate di popolazione e inchieste epidemiologiche.

2. Per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione animale, e per il monitoraggio delle zoonosi, il servizio multizonale di prevenzione opera in stretta collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana e le relative sezioni distaccate nel territorio regionale. Tale collaborazione dovrà realizzarsi attraverso l'attuazione concordata dei programmi delle varie unità sanitarie locali interessate e della Regione.

Art. 8.

Attività ingegneria-impiantistica

1. Le unità operative o le sezioni aggregate di ingegneria impiantistica dei servizi multizonali di prevenzione svolgono compiti di supporto tecnico, di ricerca e di studio in materia di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

2. In particolare svolgono tali attività in relazione a:

realizzazione e modifiche di impianti e macchine ai fini antinfortunistici;

idoneità di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio delle unità sanitarie locali, facenti parte del bacino di utenza;

idoneità di apparecchi e impianti di cui alla normativa vigente;

idoneità degli impianti elettrici installati negli ambienti di vita e di lavoro;

collaudi e verifiche di ascensori e montacarichi in servizio privato installati in ambienti di vita e di lavoro;

verifiche sull'applicazione delle norme di sicurezza per lo esercizio di generatori di vapore, recipienti di vapore, recipienti di gas compressi, liquefatti e disciolti;

misura delle tensioni di contratto e di passo;

collaudi e verifiche di impianti in luoghi con pericolo di esplosioni e di incendio;

collaudi di impianti elettrici negli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 9.

Attività di zoologia medica

1. La sezione di zoologia medica svolge compiti relativi a:

predisposizione e aggiornamento mappe anofelismo residuo nelle aree già malariche;

messa a punto di misure di prevenzione e di metodologie contro la reintroduzione della malaria;

vigilanza sulla diffusione dell'anofelismo;

attività di ricerca con specifico riferimento alla biologia di alcune specie di culicidi e sul corretto impiego di disinfestanti.

Art. 10.

Pareri ex art. 20 *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833

1. Ai fini della espressione dei pareri previsti dall'art. 20, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso le singole unità sanitarie locali verranno costituiti gruppi di lavoro misti fra i servizi di igiene pubblica e del territoro, di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro ed i servizi multizonali di prevenzione di riferimento, con il compito di svolgere, in modo coordinato, la neccessaria istruttoria tecnica.

Art. 11.

Servizio multizonale di prevenzione oncologica

1. Presso l'unità sanitaria locale 10/E è costituito il servizio multizonale di prevenzione per lo studio e la prevenzione oncologica che opera con bacino d'utenza comprendente le unità sanitarie locali dell'area fiorentina.

2. Il servizio è articolato in tre unità operative che svolgono le attività di seguito indicate:

unità operativa di epidemiologia: epidemiologia descrittiva, eziologica e clinica dei tumori nel quadro di attività di ricerca per l'accertamento delle condizioni di rischio oncogeno;

unità operativa di prevenzione secondaria: attività di prevenzione secondaria di massa e su gruppi a rischio e controllo dei risultati anche ai fini di una valutazione dell'efficacia dei programmi;

unità operativa di citopatologia: indagini citologiche di supporto delle attività di prevenzione secondaria e di appoggio ad indagini ambientali ed epidemiologiche per collettività esposte a rischio oncogeno.

Art. 12.

Centro regionale di documentazione

1. Per la raccolta e diffusione della documentazione e delle informazioni relative alla prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, la giunta regionale provvede ad organizzare presso il dipartimento sicurezza sociale il centro di documentazione regionale.

2. A tale scopo utilizza personale regionale e del servizio sanitario comandato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

3. Per il finanziamento del centro regionale di documentazione si provvederà attraverso il fondo sanitario regionale.

4. Il centro regionale di documentazione provvede a:

a) l'archiviazione dei dati relativi ai diversi fattori di nocività potenziale o in atto per i lavoratori, l'ambiente, la popolazione, derivanti dall'attività produttiva e/o degli insediamenti abitativi.

Tali dati riguardano:

infortuni e malattie professionali;

sostanze utilizzate nei processi produttivi con particolare riferimento a quelle che inducono rischi gravi per la salute;

impianti e macchine pericolose;

emissioni aeree, scarichi idrici industriali e urbani, scarichi solidi;

b) la raccolta e la sistemazione di conoscenze sui rischi e i danni indotti dai processi produttivi.

Tali informazioni riguardano:

l'acquisizione di informazioni sulla pericolosità delle sostanze utilizzate attraverso la raccolta di studi, monografie e approfondimenti scientifici vari;

la raccolta della normativa nazionale e internazionale relativa a sostanze, macchine e impianti;

la raccolta e vaglio sistematico delle esperienze realizzate nei servizi di prevenzione della Regione ed anche di quelle più significative prodotte da altri enti ed organismi;

c) la raccolta e la diffusione di informazioni relative alle bonifiche degli ambienti di lavoro, ai diversi sistemi di disinquinamento, ed in generale, alle misure di prevenzione primaria.

Tali informazioni riguardano:

le modalità per bonificare un intero ciclo produttivo, una singola macchina, un impianto per neutralizzare gli effetti nocivi di una o più sostanze pericolose;

le modalità per effettuare l'abbattimento di inquinanti atmosferici;

le modalità per effettuare l'abbattimento di inquinanti idrici;

le modalità di smaltimento igienico dei rifiuti solidi.

Art. 13.

Programmi di attività

1. Al fine di garantire la partecipazione delle unità sanitarie locali del bacino d'utenza e per realizzare la massima integrazione dell'attività dei servizi di prevenzione, compresi quelli del servizio multizonale di prevenzione oncologica, saranno predisposti attraverso apposite conferenze periodiche, con frequenza almeno annuale.

2. Le conferenze sono convocate a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

3. La giunta regionale partecipa alle conferenze secondo le modalità previste dal piano sanitario regionale.

4. I programmi devono prevedere altresì lo svolgimento di compiti operativi connessi alle competenze attribuite all'amministrazione regionale dalla normativa esistente in materia di igiene negli ambienti di vita e di lavoro.

5. La giunta regionale può richiedere ai servizi multizonali di prevenzione lo svolgimento di attività connesse all'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e di quant'altro sia demandato alla competenza della Regione dalle leggi vigenti.

Art. 14.

Consultazioni periodiche

1. Per l'elaborazione delle proposte di programma da sottoporre alla conferenza annuale di cui all'articolo precedente e per la verifica dello stato di attuazione dei programmi adottati, il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale alla quale appartiene il servizio multizonale di prevenzione, riunisce, almeno ogni tre mesi, i presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate.

2. Riunioni straordinarie possono essere indette su richiesta del comitato di gestione di una delle unità sanitarie locali del bacino di utenza.

Art. 15.

Dipartimenti per la tutela dell'ambiente di vita e di lavoro

1. Allo scopo di realizzare in modo coordinato i programmi di intervento nel campo della prevenzione degli ambienti di vita e di lavoro predisposti dalle singole unità sanitarie locali nella conferenza di cui all'art. 13 della presente legge, nelle unità sanitarie locali sedi del servizio multizonale di prevenzione, al dipartimento per la tutela dell'ambiente di vita e di lavoro partecipano rappresentanti degli omologhi dipartimenti delle unità sanitarie locali del bacino di utenza.

2. Le funzioni del dipartimento sono quelle individuate dal piano sanitario regionale.

Art. 16.

Gruppi di lavoro

1. Nell'ambito di ciascun servizio multizonale di prevenzione è costituito un gruppo permanente di lavoro interdisciplinare per ognuna delle seguenti materie:

1) igiene ambientale;
2) igiene degli alimenti e delle bevande;
3) igiene e sicurezza del lavoro;
4) malattie infettive e diffusive.

2. Alla formazione dei gruppi di lavoro provvede il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, su proposta dell'ufficio di direzione.

3. Per l'inquinamento dell'aria può essere costituito un apposito gruppo di lavoro. Ogni qual volta se ne riscontri la necessità, connessa con situazioni di gravità per la salute e per la tutela dell'ambiente, possono essere costituiti gruppi di lavoro temporanei con finalità specifiche o per particolari interventi.

4. Al gruppo di lavoro «malattie infettive e diffusive», di cui al primo comma, partecipano anche le unità operative di malattie infettive costituite nell'ambito territoriale di competenza del servizio multizonale di prevenzione.

5. Il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro è affidato dal comitato di gestione, sentito l'ufficio di direzione ad uno dei responsabili delle unità operative componenti, il quale a tale scopo, convoca e presiede il gruppo di lavoro e ne organizza l'attività. Lo stesso cura la redazione dei consuntivi di attività e risponde dell'operato del gruppo al responsabile del servizio a cui appartiene.

Art. 17.

Profili professionali

1. Nei servizi multizonali di prevenzione opera personale appartenente ai seguenti profili professionali:

biologo;
chimico;
fisico;
ingegnere;
medico;
altro personale tecnico laureato nonché personale tecnico professionale, assistente tecnici, personale di vigilanza ed ispezione.

2. Gli standards del personale sono stabiliti dal piano sanitario regionale.

3. I responsabili delle unità operative dei servizi multizonali di prevenzione dovranno appartenere al profilo professionale omogeneo all'attività dell'unità operativa medesima.

Art. 18.

Finanziamenti

1. I proventi derivanti dall'attività effettuata dal servizio multizonale di prevenzione sono destinati al suo finanziamento in aggiunta alla spesa corrente e in conto capitale, nei modi e nella misura previsti dall'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

2. Per la parte destinata alle spese in conto capitale il finanziamento aggiuntivo è utilizzato previo espletamento di quanto previsto dall'art. 14, numeri 4), 5), 6), della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70.

3. I programmi di cui all'art. 13 devono essere accompagnati dai risultati finali della gestione finanziaria dell'anno precedente così come previsto dall'art. 49 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68 e dalle previsioni annuali e pluriennali di spesa per gli anni successivi così come disposto dall'art. 27 della legge suddetta.

Art. 19.

Supporto provvisorio ad attività dei servizi di base

1. Allo scopo di garantire la migliore funzionalità nello svolgimento delle competenze, nel caso in cui i servizi di igiene pubblica e del territorio e di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro non siano in grado di provvedere a parte dei compiti loro spettanti, le unità sanitarie locali interessate possono concordare l'intervento sostitutivo del servizio multizonale di prevenzione per i tempi strettamente necessari a coprire le loro carenze.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 maggio 1985.

(6282)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1985, n. 53.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e al bilancio pluriennale 1985-87 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1° luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 1985*)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1985, n. 54.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91: «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e successive modificazioni e integrazioni».

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il sesto comma dell'art. 27 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» già soppresso

dalla lettera M dell'articolo unico della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92 « Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 » « Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » è così ripristinato e modificato:

« Il costo base di produzione stabilito annualmente ai sensi dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è abbattuto nella misura del quindici per cento per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1976 ».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 maggio 1985

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *maggio* 1985, *prot. n.* 21802/7166).

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1985, n. **55.**

Modifica alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15: « Disciplina del sistema informativo regionale ».

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 22 del* 30 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'art. 14 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15, è sostituito dal seguente:

« In relazione a quanto disposto dall'art. 58 della legge numero 833/1978 le U.S.S.L., gli enti ospedalieri non trasferiti e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico sono tenuti a conformarsi nell'attuazione dei loro programmi di sviluppo dei sistemi informatici alle specifiche direttive impartite dai competenti organi regionali.

Gli enti di cui al precedente comma che intendano promuovere iniziative informatiche integrative rispetto a quelle previste dalle direttive di cui al primo comma, devono richiedere alla giunta regionale la preventiva autorizzazione e a tal fine sono tenuti a trasmettere una dettagliata relazione, indicante le iniziative che intendono adottare comprensive degli aspetti tecnici e finanziari.

Nelle more che siano attuate le direttive di cui al primo comma, gli enti di cui sopra sono autorizzati a prorogare i contratti di service con società private, in atto o scaduti il 31 dicembre 1984, limitatamente ad ulteriori dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1985. L'eventuale stipula di nuovi contratti ovvero la proroga dei contratti di service in atto per un periodo superiore ai dodici mesi e comunque oltre il 31 dicembre 1985 deve essere autorizzata dalla giunta regionale sulla base di una motivata richiesta dell'ente ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 maggio 1985

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *maggio* 1985, *prot. n.* 22802/7031).

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1985, n. **56.**

Compensi ai componenti del comitato di controllo sugli atti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 22 del* 30 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 63, sono corrisposti a favore dei componenti del comitato di controllo sugli atti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 13 dicembre 1977, n. 62, con l'esclusione del presidente e limitatamente agli anni in cui la presidenza del comitato spetta alla regione Lombardia.

Art. 2.

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento ai consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese », iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 maggio 1985

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 18 *maggio* 1985, *prot. n.* 22402/7204).

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1985, n. **57.**

Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 22 del* 30 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'approvazione o la modificazione degli elenchi dei beni soggetti alle norme sulla protezione delle bellezze naturali, di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è disposta con deliberazione della giunta regionale.

2. La pubblicazione dei provvedimenti concernenti le bellezze di insieme ha luogo anche nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Si applicano, per quanto riguarda ogni altro aspetto della procedura, le norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 2.

1. Il provvedimento di cui all'art. 1 individua il bene cui si riferisce, dando atto di eventuali altri vincoli su di essi gravanti, e stabilisce i criteri e le norme da rispettarsi ai fini della protezione degli interessi paesistici in relazione al bene medesimo.

2. In particolare esso deve specificare le aree nelle quali si dovrà formare un piano territoriale paesistico, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e nelle quali è vietata ogni opera o intervento di modificazione dell'assetto del territorio, con l'eccezione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 31, lettera *a*) e *b*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, fino all'approvazione del piano medesimo.

3. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono rilasciate quando sia accertato il rispetto dei criteri di cui al primo comma, nonché la conformità alle prescrizioni del piano paesistico ove esistente.

Art. 3.

1. Il piano territoriale paesistico di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è redatto dalla giunta regionale ovvero dalla comunità montana o da comuni singoli o consorziati interessati, a cui tale redazione sia espressamente affidata con il provvedimento di cui all'art. 1.

2. Il piano è pubblicato per un periodo di tre mesi nell'albo di tutti i comuni interessati, con l'indicazione della sede ove chiunque può prendere visione dei relativi elaborati; di tale pubblicazione deve essere dato avviso nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

3. Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione chiunque vi abbia interesse può produrre osservazioni, trasmettendole alla giunta regionale o all'ente che ha redatto il piano.

4. Trascorso il termine di cui al precedente comma, la giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni prodotte, presenta una proposta definitiva al consiglio regionale; ove la redazione del piano sia stata affidata ad altro ente, questo trasmette il piano, con le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni, alla giunta regionale, che, verificata la coerenza del piano stesso con il provvedimento di cui all'art. 1, presenta una proposta definitiva al consiglio regionale.

5. Il piano è approvato con deliberazione del consiglio regionale che può apporvi le modificazioni che ritenga opportune.

Art. 4.

1. Il piano territoriale-paesistico deve contenere:

a) l'analisi storico-morfologica del territorio e della struttura del paesaggio con individuazione dei caratteri geopedologici, climatico-vegetazionali e degli elementi naturalistici storici ambientali emergenti;

b) l'individuazione degli orizzonti paesaggistici e spaziali e delle varie scale di unitarietà e di fruibilità degli orizzonti stessi;

c) la definizione degli ambiti spaziali compresi negli orizzonti di cui sopra e dei criteri di utilizzazione compatibili:

1) degli ambiti nei quali deve essere privilegiata la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi;

2) degli ambiti per i quali sono annessi interventi di trasformazione, specificandone i limiti ed i criteri;

3) degli ambiti per i quali risultano necessari interventi di restauro e recupero ambientale specificandone le caratteristiche;

d) l'individuazione degli ambiti per i quali si attuano i progetti di intervento ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 deliberati dalla giunta regionale, che indicano le modalità del relativo finanziamento;

e) i criteri e le norme per la sua attuazione, e in particolare:

1) per l'individuazione delle principali infrastrutture e delle relative localizzazioni e tracciati;

2) per l'applicazione delle leggi vigenti in materia di tutela ecologica.

2. La giunta regionale promuove iniziative di informazione volte a diffondere ed accrescere la consapevolezza delle qualità ambientali del territorio.

Art. 5.

1. Nei territori compresi nei parchi naturali a interesse regionale il piano territoriale paesistico è sostituito dal piano territoriale di coordinamento del parco, che deve assumere anche i contenuti di cui al precedente articolo relativamente alle aree soggette al vincolo paesistico.

2. I piani dei parchi già approvati o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere integrati, ove necessario, con i contenuti di cui al precedente art. 4, entro dodici mesi dalla stessa data.

Art. 6.

1. Le prescrizioni dei piani di cui all'art. 4 sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepiti di diritto negli strumenti urbanistici generali e sostituiscono eventuali previsioni difformi contenute in tali strumenti nonché nei relativi strumenti attuativi.

2. Il comune apporta al proprio strumento urbanistico generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma precedente, le correzioni conseguenti; le relative deliberazioni non sono soggette ad approvazione regionale.

Art. 7.

1. La Regione procede alla revisione ed integrazione degli elenchi dei beni soggetti alle norme sulla protezione delle bellezze naturali approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguarne il contenuto alle previsioni e alle prescrizioni di cui al precedente art. 2.

2. Il consiglio regionale su proposta della giunta, con propria deliberazione, stabilisce i criteri generali per la revisione di cui al comma precedente.

3. I provvedimenti di revisione sono predisposti entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge; entro i sei mesi successivi, acquisiti i pareri delle province, dei consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi, delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi interessati; tali provvedimenti sono deliberati dalle competenti commissioni provinciali ai sensi del precedente art. 1.

4. I provvedimenti sono trasmessi, ove necessario, al consiglio nazionale per i beni culturali per il parere di cui all'art. 82, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. I comuni, le province, i consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi possono in ogni tempo formulare eventuali nuove proposte in ordine ai vincoli esistenti, o a nuovi vincoli da introdurre, fermi restando i poteri della Regione e delle commissioni provinciali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 8.

1. Sono sub delegate ai comuni le funzioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 relative ai seguenti interventi:

a) opere di manutenzione ordinaria nei limiti definiti nella deliberazione di cui al successivo secondo comma;

b) posa in opera di cartelli od altri mezzi di pubblicità ai sensi dell'art. 14, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497; delib

c) interventi di manutenzione delle piantumazioni esistenti, di integrazione del patrimonio arboreo esistente o di sua sostituzione con piantumazioni della stessa essenza, fatte comunque salve le competenze regionali in materia forestale esercitata direttamente o delegata agli enti locali;

d) i tagli dei boschi, esclusi i tagli a raso e le trasformazioni colturali.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con apposita deliberazione stabilisce i criteri che devono essere osservati ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma.

3. La delega di cui al primo comma del presente articolo diviene operante a far tempo dall'esecutività della deliberazione prevista dal precedente comma.

4. Le funzioni relative alle autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e concernenti i beni inclusi in elenchi approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge, ovvero beni che siano stati oggetto dei provvedimenti di revisione degli elenchi esistenti di cui all'art. 7 sono subdelegate ai comuni, ad eccezione delle autorizzazioni che restano di competenza regionale ai sensi del successivo art. 9.

5. E' abrogato l'art. 21, secondo comma, lettera a) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

6. Sono subdelegate ai comuni le funzioni di vigilanza e quelle relative all'applicazione delle sanzioni e agli ordini di demolizione di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, quando si tratti di opere per le quali l'autorizzazione sia di competenza dei comuni medesimi.

7. Le funzioni subdelegate di cui al presente articolo sono esercitate con decreto adottato dal sindaco o da un suo delegato, sentita la commissione edilizia comunale.

Art. 9.

1. Restano di competenza della giunta regionale:

a) le autorizzazioni di cui al precedente art. 8, quarto comma, fino alla entrata in vigore dei provvedimenti di revisione relativi a ciascun bene incluso negli elenchi, ai sensi del precedente art. 7;

b) in ogni caso, le autorizzazioni concernenti la realizzazione di opere di competenza o di interesse statale o di competenza diretta della Regione.

2. Restano altresì di competenza della Regione:

a) le prescrizioni per l'apertura di strade o cave di cui all'art. 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché per l'effettuazione di attività estrattive in genere;

b) i provvedimenti di inibizione e gli ordini di sospensione dei lavori di cui all'art. 8, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

3. Restano ferme altresì le competenze regionali di cui alla legge regionale 12 marzo 1984, n. 14.

4. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, può, anche d'ufficio, annullare le autorizzazioni concesse dagli enti subdelegati ai sensi del precedente art. 8 qualora esse contrastino con la legge o con le prescrizioni dei provvedimenti di inclusione negli elenchi o di revisione degli stessi o con le direttive regionali di cui all'art. 8, secondo comma.

5. In tal caso il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente, se delegato, può altresì ordinare la sospensione dei lavori iniziati a seguito delle autorizzazioni annullate.

Art. 10.

1. Le commissioni provinciali di cui all'art. 2, secondo comma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 sono presiedute dall'assessore al coordinamento per il territorio o, se delegato, dal dirigente del servizio regionale beni ambientali, e sono inoltre composte dai soprintendenti ai beni ambientali e architettonici ed ai beni archeologici competenti per territorio, da cinque esperti, di cui tre scelti dal consiglio regionale nell'ambito di ciascuna di tre rose designate rispettivamente dalle amministrazioni provinciali, dalle università e dai consigli dei competenti organi professionali.

2. Alle sedute delle commissioni partecipano, senza diritto di voto i sindaci dei comuni interessati.

3. Le commissioni possono aggregare inoltre, di volta in volta, un esperto in materia mineraria, in materia forestale, o il dirigente del servizio regionale competente in relazione alla natura delle cose e delle località da tutelare.

4. Le commissioni deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Ai componenti delle commissioni ed ai membri aggregati spettano le indennità ed i rimborsi di spese di cui alla legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 oltre al trattamento di missione ove dovuto.

6. Le commissioni possono essere convocate, oltre che nella rispettiva sede, nel capoluogo regionale.

Art. 11.

1. I comuni nell'esercizio delle funzioni ad esso subdelegate ai sensi del precedente art. 8 si avvalgono della collaborazione fornita dal competente servizio della Regione, con modalità stabilite dalla giunta regionale.

2. Le commissioni provinciali di cui all'art. 10 oltre a svolgere le funzioni tecnico-consultive previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla presente legge, operano come organismi tecnico-consultivi di cui si possono avvalere i comuni nell'esercizio delle funzioni loro subdelegate dal precedente art. 8, sulla base di apposite direttive emanate dalla giunta regionale.

3. Le commissioni operano altresì come organismi tecnico-consultivi della Regione nelle materie di cui alla presente legge.

4. Le commissioni edilizie comunali, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 8, settimo comma, sono integrate da un esperto in problemi di tutela ambientale.

5. A tal fine i comuni adeguano il proprio regolamento edilizio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per tali deliberazioni si applica quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63.

Art. 12.

1. La giunta regionale è autorizzata:

a) a conferire incarichi professionali per la redazione dei piani paesistici e per la formulazione dei progetti di intervento di cui all'art. 4;

b) a conferire incarichi professionali per la redazione dei provvedimenti di revisione di cui al precedente art. 7, terzo comma;

c) ad erogare ai comuni contributi in conto capitale per la costituzione di strutture tecniche idonee all'esercizio delle funzioni loro subdelegate ai sensi del precedente art. 8;

d) ad erogare contributi per la realizzazione dei progetti di intervento di cui al precedente art. 4.

Art. 13.

1. Qualora il provvedimento di approvazione o modificazione degli elenchi delle bellezze naturali sia adottato a seguito dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la determinazione dei criteri e delle specificazioni di cui al precedente art. 2 può essere rinviata ad un successivo decreto adottato con le stesse forme e procedure previste dal precedente art. 1.

Art. 14.

1. Resta comunque di competenza della Regione l'applicazione delle sanzioni per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *maggio* 1985 *prot. n.* 23002/7033).

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1985, n. **58.**

Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Nel territorio della regione Lombardia la funzione relativa alle autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali attribuita con legge 10 febbraio 1982, n. 38, all'amministrazione regionale è esercitata dagli uffici ed enti di cui ai successivi articoli 2 e 3, direttamente o per delega.

2. La circolazione su strada delle macchine agricole con limite di sagoma e peso eccedenti quelli stabiliti dagli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è soggetta a quanto previsto dalla legge 16 ottobre 1984, n. 719.

Art. 2.

Autorizzazioni a termine

1. I servizi provinciali del genio civile competenti per territorio in cui risiede l'istante, provvedono al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto dei carri ferroviari, dei veicoli eccezionali di cui al punto 2 del primo comma dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come sostituito dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, nonché delle macchine operatrici e dei veicoli ad uso speciale ed esclusione di quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo, quando il peso complessivo dei veicoli anzidetti non superi le cinquantasei tonnellate e sempre che concorrano le seguenti circostanze:

l'autorizzazione sia richiesta per la circolazione sulla sola rete viaria della Lombardia, con esclusione di quella statale, autostradale e militare;

l'autorizzazione sia richiesta per un determinato periodo di tempo, senza precisazione del chilometraggio da effettuare complessivamente e senza precisazione dei singoli itinerari dell'effettivo carico del singolo trasporto;

l'istante, nella domanda di autorizzazione, chieda di pagare l'indennizzo, dovuto per la maggiore usura delle strade, secondo la valutazione convenzionale di cui all'art. 8 del decreto interministeriale del 23 gennaio 1984 concernente norme sulla disciplina dei trasporti eccezionali.

2. Nel caso in cui il richiedente non abbia la propria sede in Lombardia, le autorizzazioni sono rilasciate dall'ufficio del genio civile della provincia più prossima alla sede del richiedente.

3. Qualora il peso complessivo dei veicoli, di cui al precedente primo comma, superi le cinquantasei tonnellate, possono essere rilasciate soltanto autorizzazioni con itinerari prefissati ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Deleghe transitorie per autorizzazioni non a termine

1. In via transitoria e sino alla formazione del catasto stradale regionale di cui al successivo art. 4, tutte le autorizzazioni diverse da quelle previste dall'art 2 e dal secondo comma del precedente art. 1, sono rilasciate dall'ente proprietario della strada che provvede direttamente alla riscossione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 e secondo le norme di cui al decreto interministeriale del 23 gennaio 1984, nonché alla vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività autorizzata.

2. Il diniego dell'autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a data successiva a quella che l'istante ha indicato nella domanda, deve essere motivato.

Art. 4.

Competenze regionali

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce le modalità procedurali e gli aspetti tecnico organizzativi più opportuni per la gestione centralizzata regionale delle autorizzazioni di cui al precedente art. 3.

2. A tal fine, per consentire l'esercizio coordinato delle funzioni delegate in materia di circolazione di trasporti e di veicoli eccezionali, è istituita presso la giunta regionale una commissione tecnico-consultiva così composta:

a) l'assessore regionale preposto al servizio di coordinamento per il territorio o da un impiegato regionale da lui delegato;

b) l'assessore regionale preposto al servizio lavori pubblici o da un impiegato regionale da lui delegato;

c) l'assessore regionale preposto al servizio trasporti o da un impiegato regionale da lui delegato;

d) un rappresentante della polizia stradale;

e) tre rappresentanti degli enti locali proprietari delle reti viarie interessate dal percorso del trasporto o del veicolo eccezionale;

f) due rappresentanti degli enti proprietari o concessionari delle strade statali e autostrade.

I rappresentanti di cui ai punti *e*) e *f*) sono nominati dalla giunta regionale su indicazione dei rispettivi enti.

3. In particolare, la giunta regionale deve prevedere:

a) la istituzione di un catasto stradale della regione Lombardia nel quale siano rilevati e aggiornati i dati relativi alla rete stradale di competenza regionale e nel quale siano riprese le informazioni relative agli enti che incidano in modo permanente o temporaneo sulla percorribilità delle strade stesse;

b) le modalità di raccordo istruttorio e informativo tra i comuni e le province in ordine all'istruttoria delle richieste di autorizzazione secondo gli ambiti di competenza individuati all'art. 3;

c) le modalità di collaborazione dei servizi tecnici regionali con quelli dipendenti dagli enti delegati.

Art. 5.

Istituzione di un ufficio centrale regionale per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'organizzazione, l'aggiornamento del catasto stradale regionale e l'archivio delle autorizzazioni rilasciate, sono affidate ad uno specifico ufficio regionale dell'assessorato ai lavori pubblici.

2. Ai fini di cui al precedente art. 4, gli enti proprietari delle strade sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio preposto tutti i dati relativi alla rete viaria di rispettiva competenza e sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente quegli interventi di manutenzione influenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e gli eventuali suggerimenti di percorsi alternativi.

3. Al suddetto ufficio regionale spetta inoltre, in via transitoria sino alla messa a regime del suddetto catasto stradale regionale l'attività istruttoria connessa alla promozione delle intese fra Regione ed enti delegati, all'emanazione degli atti di indirizzo, al controllo sull'esercizio delle funzioni delegate, nonché all'adozione degli atti sostitutivi in caso di inerzia degli enti delegati.

Art. 6.

Vigilanza e sanzioni

1. Alle province e comuni sui cui territori si svolgono i trasporti eccezionali relativi alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3, spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli eccezionali, ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 1 della legge 15 luglio 1982, n. 38.

Art. 7.
Norma finanziaria

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata l'iscrizione negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finnziario 1985 degli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali da destinare per il cinquanta per cento al miglioramento della rete di viabilità e per la gestione del catasto stradale e per il restante cinquanta per cento per l'esercizio delle funzioni delegate transitoriamente agli enti proprietari delle strade.

Alla determinazione delle somme da iscrivere negli stati di previsione delle entrate e delle spese dei bilanci regionali si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi.

In relazione a quanto disposto dal presente articolo al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *maggio* 1985 *prot. n.* 21502/7164).

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1985, n. **59.**
Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1983, n. 54. Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 22 *del* 30 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 28 giugno 1983, n. 54, è sostituito dal seguente:

« 1. Chiunque venda api vive o provveda al trasferimento di alveari è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal servizio veterinario dell'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio, che ne attesti la sanità e la provenienza da zona non infetta, oppure è tenuto a rilasciare sotto la propria responsabilità una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli **4 e 8** della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti da quali comuni e località provengono gli alveari, che gli stessi non sono colpiti dal divieto di spostamento di cui al regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e che non presentano segni di malattie soggette a denunce ».

2. Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 28 giugno 1983, n. 54, è sostituito dal seguente:

« 3. Nella comunicazione l'apicoltore deve indicare la consistenza dell'apiario, la località di destinazione, la data del trasferimento e la durata della permanenza, allegando copia del certificato sanitario o della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui al precedente primo comma ».

3. La lettera *b)* del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 28 giugno 1983, n. 54 è sostituita dalla seguente:

« *b)* sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per le violazioni delle prescrizioni di cui agli articoli 7, primo comma e quarto comma, 9 e 10, secondo, terzo e quarto comma ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *maggio* 1985 *prot. n.* 22402/7032).

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1985, n. **60.**
Istituzione di vincoli e destinazioni d'uso nell'area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 22 *del* 30 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge nelle aree dei comuni di Seveso, Meda, Desio e Cesano Maderno, già interessate da operazioni di bonifica e ripristino ambientale ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2 è fatto divieto di qualsiasi attività edificatoria o di trasformazione del suolo e del sottosuolo, ad eccezione degli interventi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati nell'ambito della bonifica, nonché delle attività agronomiche conservative e migliorative per l'ambiente boschivo.

2. Nell'area di cui al primo comma possono svolgersi soltanto le attività e le iniziative previste dall'accordo transativo intervenuto il 19 dicembre 1980 fra lo Stato, la regione Lombardia e le società Givaudan e Icmesa.

3. Gli strumenti urbanistici dei comuni interessati sono variati in relazione a quanto previsto dal precedente primo comma.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello statuto e 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 27 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *maggio* 1985 *prot. n.* 23002/7165).

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1985, **n. 61.**

Modifica alla legge regionale n. 365-bis: « Norme concernenti il personale docente della formazione professionale » approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 1985 (non ancora divenuta operante).

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 22 *del* 30 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale n. 365 *bis* approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 1985 « Norme concernenti il personale docente della formazione professionale » è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 1.

Adeguamento del ruolo organico della giunta regionale

1. In relazione alle esigenze derivanti dalla programmazione dei corsi di formazione professionale e per l'attuazione dell'articolo 2, quarto comma della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, i contingenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 del personale della giunta regionale, per quanto riguarda le qualifiche funzionali sesta e settima sono così modificati:

VI qualifica funzionale n. 1103

VII qualifica funzionale n. 1037

dotazione organica complessiva n. 4966 »

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 27 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *maggio* 1985, *prot. n.* 21002/7136).

(3549)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852640)

L. 500